
 XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

RESOCONTO STENOGRAFICO

295.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	22235	PALADIN LIVIO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali	22248, 22249
Disegni di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale)	22235, 22259	POLIZIO FRANCESCO (gruppo DC)	22249
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):		VIGNERI ADRIANA (gruppo PDS)	22249
S. 1648. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (<i>approvato dal Senato</i>) (3430).		Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	22247, 22248, 22249, 22250, 22251	S. 1660. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (<i>approvato dal Senato</i>) (3520).	
BOATO MARCO (gruppo dei verdi)	22250	PRESIDENTE	22251, 22252, 22253, 22254
CIAFFI ADRIANO (gruppo DC), <i>Presidente della I Commissione</i>	22247, 22249	AZZOLINI LUCIANO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	22252
FERRARI MARTE (gruppo PSI)	22250	COLUCCI GAETANO (gruppo MSI-destra nazionale)	22254

295.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

PAG.	PAG.		
PIZZINATO ANTONIO (gruppo PDS)	22253	AZZOLINI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	22258, 22259
RATTO REMO (gruppo repubblicano)	22253	PIZZINATO ANTONIO (gruppo PDS)	22259
SAPIENZA ORAZIO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	22252	SAPIENZA ORAZIO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	22258, 22259
Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):		Domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Discussione):	
S. 1711. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (<i>approvato dal Senato</i>) (3551).		PRESIDENTE	22238, 22243
PRESIDENTE	22254	CORRENTI GIOVANNI (gruppo PDS), <i>Relatore</i>	22238
D'ANDREA GIAMPAOLO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	22255	ROMITA PIER LUIGI (gruppo PSI)	22238
DE CINQUE GERMANO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	22255	Elezione contestata per il collegio VI (Brescia-Bergamo) (Federico Crippa detto Chicco) (doc. III, n. 2):	
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale)	22255	PRESIDENTE	22243, 22244, 22245
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):		CASULA EMIDIO (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	22243
S. 1711. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (<i>approvato dal Senato</i>) (3551).		CRIPPA FEDERICO (gruppo dei verdi)	22243, 22244
PRESIDENTE	22255, 22256, 22257	DE CAROLIS STELIO (gruppo repubblicano)	22243
ANGELINI PIERO MARIO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	22256	MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (gruppo dei verdi)	22243
DE CINQUE GERMANO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	22256	Inversione dell'ordine del giorno:	
SPINI VALDO, <i>Ministro dell'ambiente</i>	22256, 22257	PRESIDENTE	22245
Disegno di legge di conversione (Discussione):		Missioni	22235
S. 1658. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (<i>approvato dal Senato</i>) (3549).		Proposte di legge:	
PRESIDENTE	22258, 22259	(Autorizzazione di relazione orale)	22235
		(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	22260
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		CELLAI ed altri: Modifica all'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali (3482).	
		PRESIDENTE	22246
		D'ANDREA GIAMPAOLO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	22246
		PALADIN LIVIO, <i>Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i>	22246

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:		POLI BORTONE ADRIANA (gruppo MSI-de-	
PRESIDENTE	22251, 22257	stra nazionale)	22237
Trasferimenti di proposte di legge dalla		Testo della relazione dell'onorevole	
sede referente alla sede legislativa:	22237	Orazio Sapienza sul disegno di leg-	
PRESIDENTE		ge di conversione n. 3549	22260

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

La seduta comincia alle 10,5.

MICHL EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 dicembre 1993.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Artioli, Pioli e Sacconi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quindici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno prevede l'esame dei seguenti progetti di legge:

CELLAI ed altri: «Modifica all'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali» (3482);

S.1658.— «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia

di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro» (approvato dal Senato) (3549).

Dati i motivi di particolare urgenza, le Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) sono, rispettivamente, autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti dell'odierna seduta antimeridiana.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

S.1656.— «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» (approvato dalla I Commissione del Senato) (3527) (con parere della II, della V e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

alla II Commissione (Giustizia):

S.819.— Senatori FABJ RAMOUS e MASIELLO: «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali» (approvato dal Senato) (3497) (con parere della I e della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S.936.— Senatori DI LEMBO ed altri: «Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato» (approvato dalla II Commissione del Senato) (3528) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla IV Commissione (Difesa):

S.1582.— Senatori DE GIUSEPPE ed altri: «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche» (approvato dalla IV Commissione del Senato) (3518) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa anche le proposte di legge di iniziativa dei deputati SAVIO ed altri: «Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1993, 1994 e 1995» (2408); FERRI ed altri: «Norme per l'erogazione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche» (2644), vertenti su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopraindicata.

alla VII Commissione (Cultura):

S.1422-1624.— Senatori ZITO ed altri: «In-

terventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate» (approvato, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Senato) (3517) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla XI Commissione (Lavoro):

S. 181-751-818-839-1216-1316 — Senatori D'ALESSANDRO PRISCO ed altri; GARRAFFA; LIBERTINI ed altri; MARINUCCI MARIANI; PONTONE ed altri e DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti» (approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione del Senato) (3554) (con parere della I, della II, della V e della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa anche le proposte di legge di iniziativa dei deputati FIORI ed altri: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (286); PIERONI: «Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita erogata al personale civile e militare dello Stato» (313); MATTEOLI ed altri: «Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti» (1089); PARLATO: «Norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti» (1184); SALERNO ed altri: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti» (1795); PAPPALARDO

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

ed altri: «Norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti» (2065); RAITO ed altri: «Inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti» (2368), vertenti su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopraindicata.

alla XII Commissione (Affari sociali):

S.1418. — Senatori BRESCIA ed altri: «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco» (*approvato dalla XII Commissione del Senato*) (3522) (*con parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa anche le proposte di legge di iniziativa dei deputati SERVELLO: «Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco» (347); RINALDI Luigi ed altri: «Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci» (1103); BORGOGGIO: «Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente i requisiti soggettivi degli informatori scientifici del farmaco» (2250); MACERATINI ed altri: «Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci ed istituzione degli ordini degli informatori del farmaco» (3005), vertenti su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopraindicata.

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del

comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad esse attualmente assegnate in sede referente:

VII Commissione (Cultura):

SAVINO ed altri; MASINI ed altri; CARELLI ed altri: «Norme per l'edilizia scolastica» (1086-1126-1760) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, questa mattina ho provveduto, presso la Commissione cultura, al ritiro delle firme del mio gruppo per la concessione della sede legislativa al provvedimento sull'edilizia scolastica e desidero avanzare in questa sede la proposta che non si proceda a tale assegnazione; le firme dei componenti del gruppo del Movimento sociale erano infatti state apposte nel momento in cui si pensava che l'iter del provvedimento potesse essere corretto, nel senso che il testo della proposta potesse realmente essere rivisto ed emendato nella sede opportuna. Ormai, i tempi politici sono tali per cui sarebbe necessario prendere o lasciare ed il testo, così com'è, non ci piace e non prevede una serie di elementi che potrebbero essere utili nel momento in cui si impegnano addirittura 200 miliardi annui a partire dal 1995 e 100 miliardi per il 1994. Riteniamo pertanto che per un provvedimento di così vasta portata non possa essere concessa la sede legislativa in un momento come l'attuale, che non è certamente quello opportuno per procedere.

Ci auguriamo che il Parlamento della XII legislatura voglia riflettere e considerare sotto tutti gli aspetti un provvedimento certamente urgente ed indubbiamente importante, che non può tuttavia essere liquidato rapidamente, come di norma avviene nell'ultimo scorcio delle legislature (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra Nazionale*).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Poli Bortone darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di trasferire dalla sede referente alla sede legislativa le proposte di legge n. 1086 ed abbinate.

(È approvata).

MIRKO TREMAGLIA. Verifica! *(Commenti dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).*

PRESIDENTE. *X Commissione (Ambiente):*

STRADA ed altri; LUCCHESI ed altri; TORCHIO, TASSI; «Norme in materia di distributori di carburanti» (506-651-710-3061) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinate).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pier Luigi Romita, nella sua qualità di ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, e dei signori Gianfranco Gatti, Vittorio Del Monte e Ulrico Bianco per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) (doc. IV-bis, n. 10).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere sia concessa per tutti gli indagati.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Correnti.

GIOVANNI CORRENTI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, lo speciale collegio per i reati ministeriali presso la corte d'appello di Torino richiede l'autorizzazione a procedere a carico dell'onorevole Pier Luigi Romita in relazione alla sua carica *pro tempore* di segretario di Stato, in concorso con gli indagati Gatti, Del Monte e Bianco per l'ipotizzato delitto di corruzione.

Il fatto in sé è relativamente semplice e sufficientemente enucleato in un'ampia relazione proveniente da cotesto collegio, e si sostanzia nei seguenti elementi: la società Italimpresit ebbe a versare su un conto svizzero, naturalmente in spregio a qualsiasi norma in materia valutaria, la somma di cento milioni di lire; questa somma era nella disponibilità del segretario del partito socialdemocratico di Torino; e l'erogazione della somma stessa fu subordinata alla concessione di fondi FIO per un'attività imprenditoriale.

Si dice che l'assegnazione di questa *tranche* di fondi FIO fosse illegittima, tra l'altro, perché non aveva ottenuto l'assenso del nucleo di valutazione del ministero.

Naturalmente, la Giunta non ha potuto prendere in considerazione apprezzabili elementi di merito, posto che l'unica valutazione consentita dalla legislazione vigente è quella della sussistenza di una possibile esimente consistente nell'aver agito nel superiore interesse dello Stato. Questa esimente non è stata colta, non poteva essere colta perché, ancorché legittima l'aggiudicazione di fondi FIO, certamente non poteva ritenersi legittimo il corrispettivo di cento milioni. In assenza di una possibile declaratoria di tale esimente di legge, la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di acconsentire alla richiesta proveniente dal cosiddetto tribunale dei ministri.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Romita. Ne ha facoltà.

PIER LUIGI ROMITA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per gettare un po' di luce sulla vicenda che mi riguarda e di cui stiamo discutendo, spinto a ciò anche da una considerazione contenu-

ta nella relazione presentata all'Assemblea dall'onorevole Correnti, e che testé è stata ripetuta, secondo la quale sarebbe stata attribuita a me anche la responsabilità della percezione di un corrispettivo illecito. Ciò non è minimamente contenuto nella decisione con cui il tribunale dei ministri, il collegio del tribunale di Torino per i ministri, ha richiesto l'autorizzazione a procedere. Infatti, nella decisione del collegio, su cui è incardinata la procedura che stiamo discutendo, non si adombra nemmeno lontanamente che io sia stato personalmente coinvolto nella percezione di un corrispettivo illecito. Il collegio del tribunale di Torino ha infatti avanzato la richiesta di autorizzazione a procedere solo nell'erroneo presupposto che mi fosse stata rivelata dal Gatti la disponibilità del Del Monte a fare un finanziamento al partito prima della proposta di finanziamento del progetto Torino-Ceres, da me avanzata in data 5 febbraio 1986 e accolta dal CIPE il giorno successivo, cioè il 6 febbraio 1986. Ma lo stesso collegio, in base alle risultanze delle indagini, ha già escluso — ripeto — ogni mia partecipazione alla trattativa intercorsa tra il Gatti e il Del Monte e ogni mio coinvolgimento nel successivo passaggio di denaro tra i due e nella sua utilizzazione.

Il vero ed unico problema di fatto è, dunque, quello di verificare se, nelle dichiarazioni del Gatti, vi sia la prova di una mia informazione preventiva. Ma va anche soggiunto che, seppure le confuse dichiarazioni di costui dovessero essere interpretate così come le ha interpretate il collegio, esse non costituirebbero ancora prova nel senso richiesto dall'articolo 192 del codice di procedura penale.

Il collegio scrive: «Gatti ha dichiarato esplicitamente che il ministro onorevole Romita, ben prima dell'incontro a Roma, venne informato delle intenzioni di Del Monte di aiutare finanziariamente il PSDI e del suo interesse alla pratica FIO: non solo con la consegna del biglietto-promemoria (dato all'onorevole Romita in Piemonte ben prima dell'incontro di Roma) ma anche con brevi colloqui precedenti».

Ma gli atti non consentono questa affermazione.

Infatti, nel suo primo interrogatorio davanti al GIP, svoltosi il 25 giugno 1993, il Gatti non disse affatto di avermi informato della promessa che Del Monte gli aveva fatto: disse soltanto di avermi passato un promemoria che il Del Monte gli aveva fatto avere.

Solo al collegio il Gatti diede una risposta che è equivoca e non consente certo la seguente interpretazione, riportata a pagina 6 della richiesta di autorizzazione del collegio stesso: «Comunque — precisava Gatti — egli stesso aveva informato Romita della intenzione di Del Monte di finanziare il PSDI. Ciò era avvenuto, senza alcun dubbio, in un momento in cui Romita era ministro. Precisamente: in occasione della consegna fatta in Piemonte del biglietto promemoria che Gatti, a sua volta, aveva ricevuto da Del Monte».

Se si leggono le pagine da 39 a 44 della trascrizione dell'udienza del 27 luglio 1993, si vedrà che Gatti riferisce della consegna del biglietto promemoria, ma non dice con quali parole questa consegna fu accompagnata. Dice, anzi, che si limitò a mettermi in tasca il promemoria perché «poter fare un discorso organico era quasi impossibile».

Non è certo sufficiente che il Gatti mi abbia raccomandato l'istanza del Del Monte (cosa che non ho mai escluso, perché sollecitazioni simili provenivano abitualmente da più parti); occorre — e il collegio lo sa, perché forza le risultanze per far dire al Gatti quanto costui non ha detto — si provi che egli mi abbia preventivamente informato della promessa di finanziamento al partito, se la cosa fosse andata in porto. Di una informazione in tal senso Gatti non ha mai detto.

Ho definito equivocate le dichiarazioni del Gatti; esse sono anche imprecise. Questa valutazione non è mia, ma del collegio, che gli nega attendibilità su quanto da lui riferito circa l'incontro a Roma.

Tanto basta per dire che a quelle dichiarazioni non solo non può assegnarsi il significato attribuito dal collegio, ma neppure può darsi credibilità in assoluto. Ciò significa che, in assenza di qualsivoglia riscontro esterno — e non è il caso di precisare che il riscontro deve riguardare specificamente

questo essenziale particolare del fatto -, il valore probatorio delle dichiarazioni è nullo.

Il collegio dedica la parte finale della sua lunga richiesta di autorizzazione al problema se la mia proposta al CIPE per l'utilizzazione del fondo FIO 1985 fosse un atto conforme ovvero contrario ai doveri del mio ufficio. La soluzione del problema — è lo stesso collegio a ricordarlo — è determinante per giustificare la richiesta avanzata.

Ora, su tale punto il collegio commette, a mio giudizio, due errori. Il primo è di diritto: dopo aver riconosciuto che il ministro ha un potere discrezionale nel formulare la sua proposta, il collegio osserva che si è trattato di una discrezionalità non motivata, perché non sono esplicitate le ragioni che mi avrebbero indotto al ritenuto scostamento dal parere finale del nucleo di valutazione.

In questo modo il collegio cerca di individuare nell'atto un vizio di mancanza di motivazione. Ma l'atto discrezionale può essere ritenuto contrario ai doveri dell'ufficio in quanto sia frutto di violazione delle regole inerenti l'uso del potere discrezionale, nel senso che non persegue quel particolare obiettivo in funzione del quale il potere viene attribuito, cioè un interesse pubblico rilevante.

Premesso che tra i parametri che costituiscono limite interno alla discrezionalità amministrativa sussistono anche quelli della ragionevolezza e della giustizia, osservo che la discrezionalità comporta un potere di valutazione dei fatti alla stregua di conoscenze o di regole inerenti la materia: perciò il suo esercizio attiene al merito e non alla legittimità e gli atti sono sottratti, in via generale, al sindacato del giudice di legittimità.

Per concludere su questo punto osservo che la contrarietà o meno di un atto ai doveri di ufficio non deriva da inosservanze formali (quali, ad esempio, la mancanza di motivazione), ma dalla sostanza del suo contenuto (contrarietà all'interesse pubblico). Né si può sostenere, come adombra il collegio, che il condizionamento derivante dalla promessa di utilità — che il collegio erroneamente ritiene essermi stata comunicata — sia sufficiente a ritenere distorto l'uso della discrezionalità.

Se così fosse, la norma dell'articolo 318 (corruzione impropria) sarebbe scritta inutilmente e potrebbe cancellarsi l'ipotesi, appunto, della corruzione impropria. Infatti la promessa di utilità è requisito comune alle due fattispecie previste dagli articoli 318 e 319, cosicché è inidoneo a segnare una distinzione.

In linea di fatto il collegio sbaglia, poi, quando afferma che il punteggio del progetto ferrovia Torino-Caselle «in relazione» — dice il collegio stesso — «agli altri indici e vincoli è sempre prossimo allo zero, per cui esso risulta sempre nell'elenco degli esclusi» da parte del nucleo di valutazione.

La nota esplicativa sul FIO 1985, che ho predisposto e consegnato alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, dà dimostrazione dell'errore del collegio e delle ragioni che mi indussero al finanziamento di questo progetto. Di tale nota — e chiedo ancora pochi minuti di pazienza ai colleghi — vorrei qui ricordare alcuni punti fondamentali, perché sono determinanti per definire e comprovare la mia assoluta buona fede.

L'analisi del nucleo di valutazione preposto all'istruttoria preventiva su tutti i progetti necessari per il FIO 1985 è partita dall'individuazione, per ogni progetto, dell'esistenza delle caratteristiche di ammissibilità, valutabilità e proponibilità. La prima caratteristica attiene alla rispondenza del progetto alle condizioni generali poste dal CIPE per l'accesso al fondo FIO; la seconda riguarda l'esistenza, nella scheda tecnica che accompagna il progetto, di tutte le informazioni e degli elementi economici necessari per la sua valutazione; la terza, infine, discende considerazioni di merito sul progetto, tese a verificarne le capacità di assicurare una positiva e fruttuosa utilizzazione del fondo FIO.

Solo i progetti che superano positivamente questa prima griglia di valutazione, ottenendo tre sì per l'esistenza delle tre caratteristiche suddette, sono oggetto di una più approfondita analisi, risultando essi economicamente validi. Il progetto ferrovia Torino-Caselle ricade tra questi.

L'ulteriore analisi del nucleo ha puntato a stabilire una graduatoria di merito tra i progetti che avevano superato la prima gri-

glia per individuare tra essi quelli meritevoli di essere inseriti nell'ambito del finanziamento disponibile (circa 2.990 miliardi a fronte di progetti validi per l'ammontare di 8.854 miliardi e 770 milioni). A tal fine il nucleo ha proceduto al calcolo di specifici indicatori che, opportunamente sintetizzati in un unico valore, consentono di attribuire un punteggio di merito complessivo ai singoli progetti e quindi di definire varie graduatorie di merito dei progetti stessi a seconda del peso relativo attribuito agli obiettivi socio-economici da raggiungere (occupazione, riequilibrio della bilancia dei pagamenti, contributo allo sviluppo del Mezzogiorno, e così via). Sulla base di quattro diverse ipotesi relative a tali pesi, il nucleo ha così elaborato quattro graduatorie generali dalle quali si possono dedurre, procedendo per ordine decrescente di merito, i progetti finanziabili fino alla concorrenza dei detti 2.990 miliardi. Orbene, il progetto ferrovia Torino-Caselle rientra sempre tra quelli finanziabili in tutte e quattro le graduatorie, a dimostrazione della sua indubitabile validità e dell'infondatezza dell'affermazione del collegio quando dichiara essere il punteggio del progetto sempre prossimo allo zero.

A questo punto il nucleo ha tuttavia dovuto tener conto dei vincoli fissati dal CIPE — e che non si erano potuti mettere in conto fino a quel momento —, e cioè: 1.090 miliardi riservati ai progetti di disinquinamento, 300 ai progetti di interesse agricolo, 50 ai progetti relativi a beni culturali, il 40 per cento complessivo dei finanziamenti da assegnare al Mezzogiorno ed il 40 per cento a progetti proposti dalle regioni.

Per rispettare tali vincoli le graduatorie di merito sono state in larga misura modificate dal nucleo alterando l'ordine originario dei progetti; di qui sono emerse le quattro selezioni indicate preferenzialmente dal nucleo. È dubitabile che la valutazione del nucleo dovesse estendersi anche all'applicazione dei vincoli, non trattandosi di un fatto di valutazione, bensì di rispetto della direttiva del CIPE.

Per quanto attiene alle selezioni indicate dal nucleo, si tratta comunque di selezioni puramente esemplificative, legate ai valori di tentativo scelti dal nucleo medesimo per

i pesi da attribuire ai diversi obiettivi del FIO e quindi prive di valore assoluto — come del resto lo stesso nucleo chiarisce —, poiché altre e diverse selezioni si sarebbero potute ottenere scegliendo un diverso *mix* di pesi.

È vero che in nessuna di queste selezioni compare il progetto ferrovia Torino-Caselle, nonostante il suo indiscutibile valore economico, e ciò in ragione soprattutto della natura stessa dei vincoli posti dal CIPE che chiaramente non favoriscono in generale né il nord né i progetti di trasporto. Ma proprio per ridurre i possibili effetti negativi di vincoli troppo rigidi, il CIPE si è preoccupato di inserire nella propria delibera del 22 febbraio 1985, che fissava modalità e criteri per la formulazione della proposta finale del ministro, altre due condizioni. Esse sono il rispetto delle priorità indicate dalle amministrazioni proponenti e la necessità di un'equa ripartizione tra le diverse regioni, tenuto anche conto delle assegnazioni di fondi FIO effettuate nel 1983-84. Di queste esigenze il nucleo di valutazione non aveva potuto farsi carico, per quanto riguarda le priorità per difficoltà di rappresentazione di queste caratteristiche nel metodo di analisi, come lo stesso nucleo afferma, e, per quanto riguarda l'esigenza di un'equilibrata distribuzione, perché la sua valutazione non è ovviamente di competenza del nucleo, ma — almeno questo credo debba essere riconosciuto — di competenza del ministro.

Il rispetto di ambedue queste esigenze è affidato direttamente alla responsabilità del ministro dalla succitata delibera del CIPE, nella quale è scritto che «il ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE le proposte di intervento, avuto specifico riguardo (...) alla necessità di un'equilibrata distribuzione dei finanziamenti dal punto di vista territoriale e settoriale, anche in considerazione delle ripartizioni effettuate per gli anni 1983-84. Tali proposte, formulate sulla base» — sottolineo l'espressione «sulla base» perchè in molti punti del documento del collegio si parla di «deroga alle decisioni del nucleo di valutazione» una posizione che renderebbe la presenza del ministro inutile bastando il nucleo e un computer per prendere le decisioni — «delle, istruttorie tecniche del Nucleo di

valutazione degli investimenti pubblici, terranno altresì conto delle osservazioni espresse dalle amministrazioni interessate».

Qui entra in gioco, evidentemente, la discrezionalità del ministro, che deve operare entro i precisi limiti indicati nella delibera e che sono stati da me rigorosamente rispettati. Il progetto ferrovia Torino-Caselle, infatti, come ho prima ricordato, ha superato la prima griglia di selezione e ricade fra quelli finanziabili secondo le quattro graduatorie generali di merito, e quindi rispetta le conclusioni fondamentali del nucleo di valutazione; inoltre, esso è stato proposto con priorità assoluta dal Ministero dei trasporti e ricade sempre nei primissimi posti fra i progetti riguardanti il Piemonte, esclusi dalle selezioni preferenziali indicate dal nucleo. Essendosi reso necessario riequilibrare una distribuzione di fondi che, per le ragioni già ricordate, se basata esclusivamente sulle selezioni del nucleo sarebbe risultata squilibrata (in questo caso a danno della regione Piemonte, ma lo stesso caso si è verificato per altre regioni), è parso logico ricorrere a questo progetto (come anche ad altri) che aveva comunque conseguito valutazioni tutte positive da parte del nucleo ed ammetterlo al finanziamento.

È da notare infine, che il progetto stesso fa parte di un complesso coordinato di iniziative di riordino ed ammodernamento del traffico ferroviario a Torino e nella zona, avviato nei primi anni ottanta e tuttora in corso di attuazione in vista degli sviluppi commerciali e produttivi europei, e come tale calorosamente sostenuto dalle amministrazioni comunale e provinciale di Torino e dalla regione Piemonte.

Ritengo per certo, così agendo, di non essere venuto meno ai miei doveri di ufficio. D'altro canto, l'autorità che in base alla legge ha fissato i criteri di riferimento del nucleo e ha stabilito l'ambito di competenza e di responsabilità del ministro è il CIPE e la sua finale approvazione della mia proposta, intervenuta senza difficoltà e con poche integrazioni, è garanzia del rispetto di tutti i vincoli e le condizioni posti e quindi anche del rispetto da parte mia dei miei doveri di ufficio.

Signor Presidente, vicende come questa

che oggi mi colpisce non sono certo tali da incoraggiare coloro che ad ogni livello hanno doveri e responsabilità di iniziativa e di azione nell'interesse del paese ad operare con l'impegno e la sollecitudine necessari. I fondi FIO sono stati, con le loro procedure di valutazione e controllo e con le loro garanzie, un potente strumento di propulsione, di qualificazione e di efficacia della politica degli investimenti pubblici. L'indebolimento ed il rallentamento di queste politiche, segnati anche dall'interruzione dei finanziamenti FIO nel corso degli ultimi anni (all'insegna di un'azione di risanamento della finanza pubblica alquanto miope e certamente criticabile sotto questo aspetto), hanno contribuito non poco allo stato d'inefficienza e di arretratezza infrastrutturale in cui versa oggi il nostro paese. Oggi da molte parti — ultimamente lo hanno fatto il Governo e la Confindustria — si riscopre, di tanto in tanto e con grande scandalo, che decine di progetti di investimenti, pronti e finanziati con fondi pubblici per migliaia di miliardi, giacciono inattuati per intralci burocratici o per inerzia delle amministrazioni responsabili e si cerca di correre ai ripari. È tuttavia improbabile che, perdurando un atteggiamento di pregiudiziale sospetto e di automatica colpevolizzazione nei confronti di ogni iniziativa concreta e di chi se ne fa carico — nel caso specifico chi parla —, possa essere superata la situazione di immobilismo che grava pesantemente sulle possibilità di ripresa del paese.

Ho molto insistito sul tema della correttezza delle procedure e del legittimo uso della discrezionalità cui mi sono attenuto nell'attuazione del programma FIO 1985, perché da ciò dipende la mia rispettabilità di ministro (ed è questa che mi preme sottolineare e sostenere in questa sede).

Prima di concludere il mio intervento vorrei però ricordare ancora una volta ai colleghi che nella sostanza tutta questa incredibile vicenda è stata costruita esclusivamente sulla base di dichiarazioni di personaggi responsabili di azioni illegali ammesse e confessate, i quali molto confusamente hanno cercato di coinvolgermi in fatti cui sono assolutamente estraneo, all'insegna di una malintesa ed insincera collaborazione

con la giustizia che alle volte al giorno d'oggi quasi viene ritenuta obbligatoria. In verità, negli atti del procedimento e nella realtà dei fatti non vi è altro segnale, altra notizia, altro indizio o altro riscontro a mio carico.

Sono perfettamente conscio dei limiti strettissimi che la legge pone alle possibilità dell'Assemblea di intervenire a questo punto della procedura per ricreare condizioni di serenità di giudizio e di effettiva giustizia. Altre sono le sedi — lo sottolineo con grande amarezza — in cui ciò avrebbe potuto e dovuto essere fatto. Mi auguro tuttavia che i colleghi abbiano potuto valutare la correttezza del mio agire e la mia buona fede. Con serena coscienza, li ringrazio per aver avuto la pazienza di ascoltarmi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, avverto che, non essendo stati presentati ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 18-ter del regolamento, le conclusioni medesime si intendono senz'altro approvate, senza procedere a votazioni.

L'autorizzazione a procedere in giudizio è pertanto concessa sia per l'onorevole Pierluigi Romita che per gli altri indagati.

Elezione contestata per il collegio VI (Brescia-Bergamo) (Federico Crippa detto Chicco) (doc. III, n. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata per il collegio VI (Brescia-Bergamo) del deputato Federico Crippa detto Chicco.

La Giunta delle elezioni propone l'annullamento dell'elezione e la proclamazione, in luogo dell'onorevole Federico Crippa detto Chicco, del candidato della stessa lista Giancarlo Salvoldi.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Casula.

EMIDIO CASULA, Relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crippa. Ne ha facoltà.

FEDERICO CRIPPA. Presidente, rinuncio ad intervenire in questa fase della discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, intervengo soltanto per esprimere l'apprezzamento dei deputati del gruppo dei verdi per il lavoro svolto dall'onorevole Crippa ed anche dalla Giunta delle elezioni. Non intendiamo esprimere dichiarazioni per quello che riguarda l'avvicendamento dei deputati — sia pure con un minimo di senso di ironia per il momento nel quale ciò avviene — stante l'identità di posizioni politiche che essi rappresentano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda attualmente all'esame della Camera è di quelle che certamente non arrecano prestigio alle istituzioni ed avrebbe avuto maggiore risalto anche sui mezzi di informazione se vicende ben più gravi per il nostro paese non ne limitassero la rilevanza anche dal punto di vista procedurale.

Non mi soffermerò in valutazioni di carattere personale né per quanto riguarda l'onorevole Crippa — che ho conosciuto nell'ambito della Commissione difesa e di cui ho potuto apprezzare la competenza e la serietà, come del resto di tutti i colleghi che operano all'interno della Commissione — né nei confronti del collega Giancarlo Salvoldi, che ho avuto modo di conoscere e che considero essere stato un bravo parlamentare. Egli aveva accettato il responso delle urne, appellandosi poi agli strumenti rego-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

lamentari consentiti al fine di far prevalere le proprie legittime ragioni.

Comprendo le difficoltà del caro amico presidente del gruppo dei verdi, il collega Mattioli, tuttavia non posso dire che la Giunta delle elezioni abbia ben operato: collega Mattioli, avrà pure bene operato, ma in maniera tardiva e — lasciatemelo dire — tale da sollevare seri dubbi sul suo funzionamento; e non mi riferisco soltanto al caso Crippa-Salvoldi, ma anche ad altri casi ben più clamorosi, che solamente la conclusione anticipata della legislatura potrà coprire con un manto pietoso affinché non siano resi noti alla pubblica opinione.

Mi auguro che al collega Giancarlo Salvoldi possa essere data giustizia, pur essendo dispiaciuto che oggetto di questo provvedimento debba essere un altro collega: però, trovandoci veramente agli ultimi scampoli della legislatura, cerchiamo di fare in modo che almeno nella fase finale questo atto di giustizia sia portato avanti con tutta la sollecitudine possibile.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 10,55
è ripresa alle 11,20.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crippa. Ne ha facoltà.

FEDERICO CRIPPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge finalmente a termine oggi la vicenda della contestazione della mia elezione nel collegio di Bergamo e Brescia. Come avete appena sentito o avete letto nella relazione, la Giunta delle elezioni, propone l'annullamento della mia elezione e la proclamazione a deputato del candidato ed amico Giancarlo Salvoldi, una persona che molti di voi conoscono e stimano per il proficuo lavoro da lui svolto nella passata legislatura proprio tra i banchi dei deputati verdi. Salvoldi, al termine del riesame generale degli scrutini del collegio, risulta eletto per una differenza di tredici preferenze.

Dicevo «finalmente» perché giunge a termine una vicenda che — capirete benissimo — è risultata molto delicata e imbarazzante per l'intero gruppo parlamentare dei verdi e naturalmente per entrambe le parti in causa, ricorrente e resistente, visti i profondi legami di amicizia e di conoscenza che legano me e Giancarlo, vista la comune sensibilità ed impegno sulle problematiche eco-pacifiste...

PRESIDENTE. Faccio appello alla cortesia dei colleghi per consentire all'onorevole Crippa di svolgere la sua dichiarazione di voto.

FEDERICO CRIPPA. È stata — dicevo — una vicenda molto delicata per entrambi, in considerazione dell'amicizia, della comune sensibilità e dell'impegno sulle tematiche eco-pacifiste, in particolare sui temi della pace, della non violenza, dell'obiezione di coscienza. Quella del ricorso è stata però una vicenda imbarazzante in modo particolare per me che, da un lato, ero chiamato ad assolvere a nuovi, sconosciuti impegni di rappresentanza istituzionale e, dall'altro, ero consapevole della precarietà della mia investitura parlamentare.

Voglio sottolineare ancora una volta con forza ...

PRESIDENTE. Se non c'è silenzio in aula l'onorevole Crippa non ha la possibilità di svolgere il suo intervento. Pregherei quindi di diminuire il volume della voce e di sedersi. L'invito vale anche per il banco del Governo. Onorevole Lamorte! Onorevole Matulli!

FEDERICO CRIPPA. Capisco, signor Presidente, onorevoli colleghi, che vi siano ragioni ben più forti in questo momento politico delicato, ma vorrei anche un attimo di attenzione per le mie ragioni, che credo siano altrettanto delicate in questo momento.

Voglio ancora sottolineare con forza che non ci troviamo di fronte, come altre volte, a brogli o ad irregolarità. Il margine iniziale di 39 voti di preferenza è andato assottigliandosi punto dopo punto per piccole, casuali variazioni attribuibili ad errori di trascrizione nelle varie operazioni di scrutinio e di

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

riporto dei dati, in un sistema di spoglio elettorale che definire arcaico e farraginoso può apparire eufemistico e che necessita assolutamente di un intervento di riforma.

Signor Presidente, voglio cogliere l'occasione per ringraziare anzitutto la Giunta delle elezioni, il suo presidente, il relatore Casula e gli altri membri, nonché i funzionari, per il lavoro completo e rapido che hanno svolto. È la prima volta — credo — che una revisione generale degli scrutini di un collegio si conclude in termini temporali molto vicini ai diciotto mesi previsti dal regolamento. Ma permettetemi soprattutto, signor Presidente, colleghi, di cogliere questa occasione per ringraziarvi della preziosa e continua disponibilità che ho avuto da parte di tutti voi in questa esperienza politica ed istituzionale che, pur breve, pur compressa e compresa in una situazione politica molto delicata e molto controversa per il nostro paese, reputo essere stata per chi vi parla sicuramente positiva e proficua, per i temi che ho potuto affrontare, quelli della pace, della non violenza, dell'obiezione di coscienza, delle iniziative in favore delle vittime dei conflitti della ex Jugoslavia. In particolare permettetemi di ricordare, colleghi, l'appello che avete trovato in casella: assieme ad altri deputati, ad esponenti della cultura e del volontariato abbiamo promosso in questi giorni di ripresa dei lavori parlamentari un digiuno affinché sia promulgata al più presto, entro pochi giorni, la legge sull'obiezione di coscienza, che da tanto tempo attende di essere approvata. Mi auguro che possiate restare almeno per quel poco tempo che serve per licenziare un provvedimento così importante.

Ho presentato le dimissioni e le avete respinte: non si trattava di un mero atto di *fair play* e ne ribadisco la sostanza. Proprio perché sono molto sereno e sicuro di aver lavorato al massimo delle mie capacità e della mia sensibilità, vi chiedo di permettere al collega Salvoldi di ottenere quel posto che la Giunta, alla luce del lavoro svolto, ha ritenuto spettargli. Vi chiedo quindi di pronunciarsi positivamente sulla proposta della Giunta stessa (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di annullare l'elezione del deputato Federico Crippa e di proclamare il candidato Giancarlo Salvoldi deputato per il collegio VI (Brescia-Bergamo).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	320
Votanti	318
Astenuti	2
Maggioranza	160
Voti favorevoli	220
Voti contrari	98

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto annullata l'elezione del deputato Federico Crippa e proclamo il candidato Giancarlo Salvoldi deputato per il collegio VI (Brescia-Bergamo). S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il presidente del gruppo del MSI-destra nazionale ha chiesto di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame del punto 7, recante la discussione della proposta di legge n. 3482, per la quale non vi sono iscritti a parlare né emendamenti né ordini del giorno.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Cellai ed altri: Modifica dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali (3482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cellai, Tatarella, Nania e Tassi: Modifica dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta di oggi la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole D'Andrea ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIAMPAOLO D'ANDREA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi su una proposta di legge di iniziativa dei colleghi Cellai, Tatarella, Nania e Tassi che tende a ripristinare la norma, già prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che riduce della metà il numero delle firme necessarie per la presentazione dei candidati alle elezioni per la Camera dei Deputati in caso di elezioni anticipate.

Occorre ricordare che per quanto riguarda il Senato le modifiche introdotte dalla legge n. 277 del 1993 e conseguentemente dal decreto legislativo n. 533 del 1993 hanno lasciato inalterato questa possibilità.

Invece, la diversa e parallela procedura scelta per la modifica delle norme per l'elezione della Camera ha finito per eliminare questa possibilità. La proposta di legge in discussione, su cui la I Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole (integrandola come si legge nel testo in distribuzione), mira pertanto ad instaurare una condizione simile tra la procedura di presentazione delle candidature per il Senato e per la Camera, con riferimento alla scadenza anticipata della legislatura. Il rela-

tore raccomanda dunque all'Assemblea l'approvazione di tale proposta di legge, in considerazione della coerenza del suo impianto sistematico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, si procederà direttamente alla votazione finale della proposta di legge.

Prima di passare a tale votazione, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 3482, di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Invito i colleghi ad affrettarsi a prendere posto ed a votare.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Cellai ed altri: «Modifica all'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361, in materia di

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

presentazione delle candidature nei collegi uninominali» (3482):

Presenti	316
Votanti	313
Astenuti	3
Maggioranza	157
Hanno votato <i>si</i>	311
Hanno votato <i>no</i>	2

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: S. 1648.
— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (approvato dal Senato) (3430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Ricordo che nella seduta del 7 dicembre 1993 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 453 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3430.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che, nella seduta del 18 dicembre 1993, la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Landi, il presidente della I Commissione, onorevole Ciaffi.

ADRIANO CIAFFI, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, raccomando all'Assemblea la conversione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, che reca disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei con-

ti. Il testo trasmesso dal Senato alla Camera, per la verità, rispetto a quello originario del decreto-legge, contiene soltanto la parte relativa all'istituzione ed organizzazione delle sezioni regionali della Corte dei conti, e non le altre relative ai controlli ed in parte alla responsabilità, che sono state stralciate.

L'urgenza della conversione di un decreto, per altro più volte reiterato, deriva dal fatto che lo stesso rimarrà in vigore fino al 14 gennaio. Una sua parte, relativa appunto all'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti nelle regioni ove già non fossero costituite, è da tutti condivisa. Questa parte, quindi, potrebbe divenire definitivamente legge. Inoltre oggi stesso, a seguito dell'assegnazione in sede legislativa alla Commissione affari costituzionali del disegno di legge già approvato dal Senato, comprendente le altre parti dell'originario decreto-legge, si potrebbe completare una riforma complessiva della Corte dei conti. Si potrà così rendere più funzionale l'azione di controllo contabile ed anche di giurisdizione contabile-amministrativa di un organo fondamentale del nostro ordinamento costituzionale.

Con la regionalizzazione della Corte dei conti, infatti, si intende anche risolvere un problema storico, giungendo ad una rapida conclusione del contenzioso pensionistico di guerra, che rappresenta una delle piaghe ed uno degli scandali dell'Italia repubblicana. Dopo decenni dagli ultimi conflitti bellici, infatti, non si è ancora riusciti a risolvere il relativo contenzioso, a cui sono interessati migliaia di cittadini che si sono sacrificati per la patria, e che dovrebbero ormai vedersi riconoscere i sacrosanti diritti risarcitori che loro spettano.

I giudizi pensionistici verrebbero attribuiti alle sezioni regionali della Corte dei conti, come è già cominciato ad avvenire fin dai mesi scorsi in vigenza del decreto-legge.

Il Senato ha stralciato l'articolo 3, concernente l'azione di responsabilità personale in materia di contabilità pubblica, ed ha apporato altre modifiche al testo del decreto-legge. Mi riferisco allo stralcio dell'articolo 4, riguardante i giudizi di conto, e dell'articolo 7, che definisce la materia di competenza della Corte dei conti in relazione al

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

controllo preventivo di legittimità esercitato nelle ipotesi specifiche previste dallo stesso articolo. L'articolo 9, concernente l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, è stato anch'esso stralciato dal Senato. Tutti gli articoli soppressi saranno presi in considerazione in sede di esame del disegno di legge in materia.

Per i motivi indicati, raccomando all'Assemblea una rapida e tempestiva conversione in legge del decreto-legge n. 453, impegnando la Commissione affari costituzionali ad esaminare ed approvare il disegno di legge già approvato dal Senato.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione, l'esigenza di convertire il decreto-legge prima della scadenza del termine di vigenza; il fatto che gli emendamenti presentati dall'onorevole Polizio si riferiscano agli articoli stralciati e quindi saranno oggi stesso esaminati dalla Commissione affari costituzionali; e infine la necessità di un'approfondita discussione sulla materia relativa alla responsabilità ed al controllo, al fine di pervenire ad un provvedimento organico e di larga convergenza, mi inducono ad invitare l'onorevole Polizio a ritirare i suoi emendamenti, per consentire una rapida conversione del decreto-legge. La Commissione assume l'impegno di procedere oggi stesso ad un attento esame di tali emendamenti in sede di esame del disegno di legge riguardante la residua parte del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

LIVIO PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. Signor Presidente, nell'associarmi alle considerazioni svolte dal presidente della I Commissione, desidero rilevare che il testo del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, è stato notevolmente decurtato (se così posso esprimermi) dal Senato, ma che la parte residua si presenta, ad avviso del Governo, particolarmente meritevole di essere convertita in legge. Mi

riferisco in particolar modo all'articolo 1, riguardante le sezioni regionali della Corte dei conti, in ordine al quale le operazioni attuative sono iniziate da tempo, sicché si rischierebbe uno sconquasso del sistema qualora il testo non venisse tradotto in legge formale.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dall'onorevole Polizio, mi associo all'invito rivoltogli dal relatore di ritirarli, in modo da consentirne l'esame nella loro sede naturale, cioè nella Commissione competente chiamata a pronunciarsi sul parallelo disegno di legge di riforma della Corte dei conti. Se così non fosse, rischieremmo di fallire lo scopo della conversione in legge anche di quella parte (torno a riferirmi all'articolo 1 del decreto-legge) che con maggiore urgenza richiede di essere stabilizzata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso in data odierna il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge.

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Polizio 2.1 e sugli articoli aggiuntivi Polizio 6.02 e 6.03.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli*

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

articoli, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi vedi l'allegato A).

Ricordo che il presidente della I Commissione ha inviato il presentatore degli emendamenti ed articoli aggiuntivi a ritirarli e che a tale invito si è associato il Governo.

Onorevole Polizio, accoglie l'invito rivolto?

FRANCESCO POLIZIO. Accetto l'invito... Vorrei che il Presidente mi ascoltasse perché si tratta di un provvedimento importantissimo di cui si auspica la conversione in legge.

Nell'esporre i pareri non è stata data lettura di quello della II Commissione, che si traduceva in un invito alla I Commissione a prendere atto della proposta unanime della Commissione giustizia di introdurre un correttivo. Attesa la disponibilità del Governo e del presidente della I Commissione, non vorrei che in Commissione, a causa dell'urgenza degli ultimi giorni, non si tenesse conto delle valutazioni delle altre Commissioni nel loro insieme e, soprattutto, delle osservazioni che sono state svolte.

Gli emendamenti presentati rappresentano il completamento organico di una proposta di riforma dei controlli della Corte dei conti, e sono stati al tempo stesso presentati anche con riferimento al disegno di legge in discussione presso la Commissione affari costituzionali. Vorrei che la garanzia qui esplicitata fosse meglio completata dal presidente della I Commissione, affinché questi emendamenti possano essere considerati. La maggior parte di essi, infatti, sono identici a quelli riferiti al disegno di legge in discussione presso la I Commissione, ma alcuni vanno nella direzione di un miglioramento tecnico-giuridico della proposta formulata dal Governo.

Pertanto, pur dichiarando la mia disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti presentati, desidero che la Presidenza dia garanzia che essi vengano discussi — ed alcuni accolti — nel corso della discussione presso la Commissione di merito.

PRESIDENTE. Onorevole Polizio, la massima attenzione che ha chiesto alla Presidenza le è stata riservata. Per quanto riguarda le garanzie che lei domanda, la Presidenza non

è in grado di fornirglielo. Chiedo pertanto al presidente della I Commissione ed al Governo, considerata la disponibilità a ritirare i suoi emendamenti manifestata dall'onorevole Polizio, se sia possibile fornire le garanzie da lui richieste.

Onorevole Ciaffi?

ADRIANO CIAFFI, *Presidente della I Commissione*. Vorrei assicurare all'onorevole Polizio che, come ho già detto, gli emendamenti presentati al decreto-legge e contestualmente al disegno di legge in discussione presso la Commissione saranno in quella sede attentamente discussi.

Non sono in grado di fornire alcuna assicurazione — nè potrei farlo — in ordine all'accoglimento degli emendamenti stessi, essendo ciò di competenza della Commissione nel suo complesso. Tale questione sarà risolta nel momento in cui gli emendamenti saranno votati.

PRESIDENTE. Il ministro Paladin intende aggiungere qualcosa?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Non intendo aggiungere nulla.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Polizio ritira i suoi emendamenti 1.1 e 2.1 e gli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04 e 6.05.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vigneri. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Esprimo la nostra soddisfazione per il fatto che il provvedimento sia finalmente giunto al voto finale della Camera, in modo da consentire l'entrata in vigore del nuovo sistema di giurisdizione decentrata. Noi riteniamo che ciò rappresenti non soltanto un dato di maggiore efficienza dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti, ma anche un elemento di

maggior garanzia per i cittadini, che avranno un interlocutore ed un avvocato molto più vicini ai loro luoghi di residenza e dovranno affrontare quindi minori spese. In sostanza si introduce un elemento di maggiore democrazia nella giurisdizione.

Se per quanto riguarda il processo di fronte alla Corte dei conti si riterrà opportuno introdurre ulteriori miglioramenti, credo che a ciò si potrà provvedere in un secondo momento con maggiore facilità, proprio perché si è stabilito il punto fermo del decentramento giurisdizionale della Corte dei conti.

Noi siamo quindi favorevoli a questo provvedimento e auspichiamo che venga immediatamente approvato. Nello stesso tempo richiamiamo l'attenzione della Camera sull'importanza che la normativa in questione entri in vigore contemporaneamente all'altro insieme di norme, che già faceva parte del decreto-legge in esame e che, sotto forma di disegno di legge, è attualmente assegnato in sede legislativa alla I Commissione della Camera. La parte che concerne i controlli sulla pubblica amministrazione è infatti ugualmente importante e deve seguire, a nostro avviso, un iter parallelo per quanto riguarda l'esame parlamentare e quindi la promulgazione e la pubblicazione, in modo che non vi siano problemi di coordinamento tra le due normative.

Mi soffermo solo un attimo sul problema dei controlli, per anticipare appunto, dato che la Camera non se ne occuperà in sede di Assemblea, il nostro voto favorevole alla nuova disciplina, che mentre elimina una parte di controlli che si sono rivelati defaticanti ed inefficaci, introduce un sistema di controllo più moderno e più efficace, molto più in grado del precedente di garantire l'efficienza e la moralità dell'azione della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Intervengo brevemente, signor Presidente, onorevole ministro, per fare qualche valutazione, anche sulla base di un'esperienza diretta relativamente

ai problemi di competenza della Corte dei conti. Come ha ricordato il presidente della Commissione, onorevole Ciaffi, in questi anni sono stati mortificati molti diritti, non solo dei mutilati e degli invalidi di guerra, ma anche delle famiglie dei deceduti, interessate a questi aspetti, nonché di molti militari e civili. Si tratta di una materia molto vasta in relazione a un diritto che spetta alla Corte dei conti determinare.

Queste nuove norme, che decentrano a livello regionale le strutture della Corte dei conti, sono indubbiamente molto importanti. Mi permetto soltanto di richiamare l'attenzione del ministro Paladin su un'esigenza. Io ho cercato di capire, ad esempio, dove fosse situata la sede regionale della Corte dei conti nella Lombardia, e ho faticato a saperlo. Sarebbe opportuno far conoscere l'ubicazione di queste sedi (l'ufficio in cui sono dislocate, la via, il telefono). Bisognerebbe cioè provvedere ad un'informazione che renda più agevole il rapporto con le strutture, con le organizzazioni di patronato, con le famiglie e con tutti coloro che sono interessati a questi aspetti; altrimenti si determina una disfunzione notevole, che creerà molti disagi in un momento in cui invece noi vogliamo un miglioramento dei rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini (con riferimento, nel caso di specie, alle pensioni di guerra o alle pensioni di civili e di militari, come ho prima ricordato). Ciò è importante anche perché le strutture centrali hanno già decentrato molte pratiche a livello regionale. C'è quindi bisogno di attivare immediatamente le strutture tecniche e amministrative che permetteranno il funzionamento del meccanismo.

Per le ragioni che ho esposto, dichiaro, anche a nome del gruppo socialista, un voto favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare il voto favorevole del gruppo dei verdi sulla conversione in legge di questo decreto-legge. Siamo in realtà insoddisfatti perché da questo provve-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

dimento il Senato ha espunto tutta la parte che riguarda la questione dei controlli ma riteniamo che con la procedura che è stata adottata, cioè con l'assegnazione in sede legislativa alla I Commissione della Camera del disegno di legge ordinario che ha recepito la parte relativa ai controlli, si riuscirà, come esito finale dell'iter dell'esame di tutta la materia in questione, a riunificare ciò che proceduralmente è stato distinto.

Approviamo ora il decentramento giurisdizionale della Corte dei conti, atteso da molti anni; riteniamo che sia un'iniziativa assolutamente positiva. Speriamo nelle prossime ore di poter approvare nella I Commissione, in sede legislativa, anche la parte riguardante la materia dei controlli alla quale il nostro gruppo è parimenti favorevole.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3430, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 12,
è ripresa alle 13,5.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3430.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1648. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novem-

bre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» *(approvato dal Senato)* (3430):

Presenti	335
Votanti	308
Astenuti	27
Maggioranza	155
Hanno votato <i>sì</i>	293
Hanno votato <i>no</i>	15

(La Camera approva).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, comunico che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del comma 3 dell'articolo 96-*bis* del regolamento in relazione al disegno di legge di conversione n. 3520.

Poiché la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 465 del 1993, la deliberazione prevista dal quinto punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata.

Discussione del disegno di legge: S. 1660.
— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (approvato dal Senato) (3520).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.

Ricordo che nella seduta di ieri la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 465 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3520.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri l'XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Sapienza ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento al nostro esame reitera un decreto-legge che, a sua volta, ne reiterava un altro. Sulla materia degli sgravi contributivi, infatti, si è purtroppo andati avanti per più di un ventennio con proroghe contenute in decreti reiterati più volte, al di fuori, quindi, di una strategia complessiva in grado di finalizzare gli sgravi stessi ad una politica di sviluppo idonea a consentire alla produzione meridionale il superamento del *gap* con le altre zone del paese in termini di servizi alle imprese e di costo dei trasporti pubblici.

Il Governo, nel riproporre gli sgravi al fine di rispondere positivamente alle sollecitazioni della Comunità economica europea, mentre ha confermato la scadenza al 30 novembre 1993, ha ridotto l'entità dello sgravio base al 6 per cento ed ha infine previsto che sia concessa al ministro del lavoro, di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio, la possibilità di procedere per decreto alla revisione delle aree di intervento a sostegno dell'occupazione.

Ciò detto, raccomando ai colleghi di impedire, con il loro voto, che venga reiterato un provvedimento che, comunque, ha già esercitato in gran parte i suoi effetti tenendo conto, fra, l'altro, che la mancata possibilità per il Governo di provvedere con decreto alla revisione della normativa rappresenterà un grave handicap per le aziende e per i territori interessati.

Voglio infine ricordare che, nell'ambito del provvedimento *ad hoc* che dovrà essere approntato dal ministro del lavoro per il prossimo anno, sarà necessario provvedere anche alla copertura dello stipendio di dicembre 1993 e della tredicesima mensilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del governo.

LUCIANO AZZOLINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore e, per quanto riguarda le ultime osservazioni, si farà carico di dare soluzione ai problemi sollevati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che il versamento in unica soluzione previsto dall'articolo 5—*bis* per la regolarizzazione delle posizioni contributive comprenda il pagamento degli interessi per il periodo 30 novembre 1993-31 marzo 1994 a un tasso non inferiore a quello dell'8 per cento previsto dall'articolo 10, comma 2-*ter* del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;

e che l'articolo 2 del disegno di legge di conversione sia soppresso, in quanto privo di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria non essendo ipotizzabile demandare ad un decreto ministeriale la ricognizione dei fondi disponibili e la definizione e l'attribuzione degli sgravi.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Signor Presidente la Commissione lavoro ritiene di non poter recepire il parere della Commissione bilancio poiché, per quanto riguarda il primo punto, si tratta di una proroga e non di una nuova disposizione, ed è giusto quindi che sia applicata la normativa precedente.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 2, poiché siamo in presenza una norma che tende a delegificare, cioè ad eliminare la possibilità di procedere per provvedimento legislativo, la Commissione lavoro ritiene — ripeto — di non doversi adeguare al parere della Commissione bilancio.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Poiché non sono stati presentati emendamenti riferiti a tale articolo del disegno di legge di conversione né agli articoli del decreto-legge, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pizzinato. Ne ha facoltà.

ANTONIO PIZZINATO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, nel testo approvato dal Senato e sottoposto alla nostra attenzione vi sono aspetti che non condividiamo anche perché nell'ultimo periodo è invalsa l'abitudine, da parte del Governo, di reiterare i decreti non convertiti senza tener conto delle modifiche apportate dal Parlamento. In questo caso, dopo una serrata discussione, nei mesi scorsi la Camera aveva approvato un testo che prevedeva sgravi contributivi fino al 31 giugno 1994 in modo da consentire alle imprese del Mezzogiorno di operare con qualche certezza anche di fronte al fatto che — ne siamo convinti — stiamo per andare alle elezioni.

Nella reiterazione del provvedimento il Governo ha invece confermato la data del 30 novembre 1993, mettendo così in difficoltà le aziende quanto alla decisione del modo attraverso il quale definire i propri bilanci annuali, i quali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Questo è un fatto negativo.

Un aspetto positivo approvato dal Senato

è l'introduzione della delega, a partire dal 1° gennaio del 1994, al Governo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, a rendere strutturale la misura. In tal modo porremo finalmente termine a quanto si verifica dal lontano 1968, a partire dal quale, dunque per oltre un quarto di secolo, si è sempre operato in materia di sgravi attraverso decreti-legge.

Nel contempo, però, al Senato è stato approvato un emendamento che proroga nuovamente il condono previdenziale. Da un lato, quindi, si afferma che non vi è il controllo dell'equilibrio finanziario degli enti previdenziali e, dall'altro, non passa un decreto senza che la maggioranza o il Governo proroghino le date dei condoni.

Il condono previsto nel decreto-legge n. 465 del 1993 è cosa diversa da quello approvato nelle scorse settimane dalla Commissione bilancio della Camera. Per tale ragione, i deputati del gruppo del PDS, pur avendo votato sempre contro i condoni previdenziali, ritengono che quello previsto dal decreto-legge in esame potrà consentire, almeno, di porre fine ad ulteriori reiterazioni.

Per tali motivi pur non condividendo taluni aspetti del provvedimento in esame, ma trovandosi di fronte all'esigenza di convertirlo in legge in via definitiva, i deputati del gruppo del PDS si asterranno dal voto su di esso (*Applausi dei deputati del gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ratto. Ne ha facoltà.

REMO RATTO. Presidente, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 465 del 1993 prende l'avvio da nobili motivi, pur zoppicando parecchio.

I deputati del gruppo repubblicano non voteranno contro tale provvedimento perché ritengono che una sua mancata approvazione aumenterebbe l'incertezza per le imprese.

Ricordo che stiamo per votare un provvedimento che reca la proroga degli sgravi contributivi fino al 30 novembre; e se non sbaglio oggi è il 12 gennaio 1994! Tutto ciò

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

alla faccia delle certezze di cui gli operatori economici hanno bisogno.

Vorreri inoltre sottolineare anche in questa sede una parte dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, che prevede la decorrenza della delega al ministro del lavoro e alla previdenza sociale a partire dal 1° gennaio 1994.

La situazione è quindi la seguente: fino al 30 novembre gli sgravi contributivi sono confermati; dal 1° gennaio 1994 il ministro disporrà della delega in materia. Vorrei, a questo punto, riproporre una domanda rispetto alla quale auspico una risposta da parte dal Ministero, qui rappresentato dal sottosegretario: sarà possibile dal 1° gennaio, sanare anche la situazione relativa al mese di dicembre ed alla tredicesima mensilità? Non è una previsione da poco, in quanto si tratta di due mesi su tredici che non possiamo lasciare nell'ombra, rispetto ai quali non possiamo far finta di nulla perché, a mio parere, sulla base della norma, così come essa è stata scritta, sanare il mese di dicembre e la tredicesima sarà estremamente difficile.

Prima di dire quale sarà la nostra posizione in sede di votazione finale, gradiremmo pertanto una precisazione del Governo circa il suo intendimento di sanare la situazione relativa al mese di dicembre ed alla tredicesima mensilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per ciliarazione di voto l'onorevole Gaetano Colucci. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, anche il provvedimento oggi in esame — come quelli riguardanti il medesimo oggetto succedutisi negli ultimi ventidue anni — si presenta in maniera disorganica e certamente non è all'altezza di risolvere il grave problema delle aziende allocate nel Mezzogiorno d'Italia e nelle altre aree depresse della nazione.

Si tratta, tuttavia, di una boccata d'ossigeno. Anche se credo che il discorso debba essere complessivamente ripreso durante la prossima legislatura in termini più organici, e pur ritenendo che dovrebbero essere evidenziate alcune perplessità sullo specifico

disegno di legge in esame, dichiaro che il gruppo del Movimento sociale italiano esprimerà il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3520, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1660. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993 n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi» *(approvato dal Senato)* (3520):

Presenti	318
Votanti	193
Astenuti	125
Maggioranza	97
Hanno votato sì	192
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: S. 1711 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (approvato dal Senato) (3551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3 del regolamento sul disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Ricordo che, nella seduta di ieri, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 496 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3551.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole D'Andrea.

GIAMPAOLO D'ANDREA, *Relatore*. Signor Presidente confermando il parere favorevole già espresso dalla Commissione affari costituzionali raccomando all'Assemblea il voto favorevole sulla dichiarazione di esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 496, che fra l'altro è oggetto di reiterazione (il che rende superfluo aggiungere altre considerazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore per quanto riguarda il riconoscimento dei requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge in esame. Nel merito invece, il Governo avrà qualcosa da dire.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, vorrei soltanto sottolineare una questione di principio: trattandosi di reiterazione, non possiamo che essere contrari al riconoscimento dei requisiti di necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 496 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3551.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	310
Astenuti	6
Maggioranza	156
Hanno votato sì	300
Hanno votato no	10

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: S. 1711.

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (approvato dal Senato) (3551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Ricordo che la Camera ha testé deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 496 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3551.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri la VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Angelini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

PIERO MARIO ANGELINI, *Relatore*. Signor Presidente, sarò brevissimo. Ricordo a tutti i colleghi che quella in esame è una legge resa necessaria dai referendum sui controlli ambientali ed è l'unica che resta da approvare in questo Parlamento; vorrei quindi che tutti facessimo lo sforzo di arrivare in fondo.

Si tratta di un provvedimento che era già stato sostanzialmente votato da questa Camera ma che poi il Senato non aveva fatto in tempo ad approvare definitivamente.

Il provvedimento è stato successivamente ripresentato ed è stato approvato dal Senato sostanzialmente nello stesso testo in precedenza approvato dalla Camera. Non sono stati presentati emendamenti da parte dei colleghi, mentre il Governo ne ha presentati alcuni che ritengo non necessari; invito quindi il Governo a ritirarli.

Il provvedimento in esame è necessario ed urgente per dotare anche il nostro paese di uno strumento essenziale per quanto riguarda la politica ambientale, dando vita ad un sistema di controlli che fa perno sull'Agenzia nazionale per l'ambiente e sulle agenzie regionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'ambiente.

VALDO SPINI, *Ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'importanza del provvedimento è evidente. Vi è peraltro il rimpianto che nelle fasi precedenti non siano stati concordati con il Governo aggiustamenti per porre rimedio ad errori di carattere tecnico che cercheremo di correggere con adeguati emendamenti. Per il resto, vorrei ringraziare il relatore e gli altri membri della Commissione per il lavoro svolto.

Come è stato giustamente evidenziato, l'Agenzia nazionale per l'ambiente doterà il ministero di un indispensabile strumento tecnico, senza il quale non si può attuare una forte politica ambientale in Italia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso, in data odierna, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul provvedimento.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.1 del Governo.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto che gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli, gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

PIERO MARIO ANGELINI, *Relatore*. La Commissione all'unanimità, ove il Governo non acceda al caldo invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati, esprime parere contrario sugli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Il Governo?

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali*. Come ha testé rilevato il ministro Spini, si tratta di emendamenti (così li illustro una volta per tutte) che tendono a correggere errori commessi dal Senato nel momento in cui ha esaminato e approvato il testo.

Addirittura vengono contraddetti il disegno di legge collegato alla finanziaria e un recentissimo decreto-legge in materia di rilevanti rischi industriali. Vi sono, poi, richia-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

mi impropri a norme di legge non più vigenti perché la relativa proroga è già scaduta.

Gli emendamenti in esame non incidono sulla sostanza del provvedimento ma, ripetuto, tendono ad eliminare alcuni palesi, evidenti errori commessi. Raccomando, pertanto, l'approvazione degli emendamenti 01. 1, 01. 2, 01. 3, 01. 4, 02. 1, 03. 1, 1. 1, 1. bis. 1, 1. bis. 2, 1. ter. 1, 1. ter. 2, 1. ter. 3, 2. 1, 2. 2, 2. ter. 1 e dell'articolo aggiuntivo 7.01 del Governo; altrimenti il corpo elettorale si troverebbe di fronte ad un provvedimento non commendevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 01.1 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 01.2 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

VALDO SPINI, Ministro dell'ambiente. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI, Ministro dell'ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti in esame sono stati concordati in sede di Presidenza del Consiglio, quindi in linea teorica non mi apparterrebbero. Tuttavia, considerata la particolare situazione creatasi, il Governo vorrebbe che rimanesse agli atti, nel senso che si sappia che l'esecutivo ha compiuto il suo dovere e avrebbe voluto correggere gli errori tecnici presenti nel provvedimento.

Francamente, però, non vorrei esporre gli emendamenti stessi ad un voto parlamentare contrario. Pertanto, se vi è un modo tecnico per far sì che tali emendamenti rimangano agli atti, li ritiro *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prendo atto che gli emendamenti 01.3, 01.4, 02.1, 03.1, 1.1, 1-bis.1,

1-bis.2, 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3, 2.1, 2.2, 2-ter.1 e l'articolo aggiuntivo 7.01 del Governo sono stati ritirati.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3551, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1711. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» *(approvato dal Senato)* (3551):

Presenti	319
Votanti	308
Astenuti	11
Maggioranza	155
Hanno votato <i>si</i>	284
Hanno votato <i>no</i>	24

(La Camera approva — Applausi).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Con riferimento al decimo punto dell'ordine del giorno, comunico che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento in relazione al disegno di legge di conversione n. 3549.

Poiché la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 462 del 1993, la deliberazione prevista dal decimo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata.

Discussione del disegno di legge: S. 1658.

— **Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (approvato dal Senato) (3549).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.

Ricordo che nella seduta di ieri la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 462 del 1993 di cui al disegno di legge di conversione n. 3549.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta di oggi la XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Sapienza, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame, predisposto e presentato dal Governo anche in attuazione dell'intesa con le parti sociali del 23 luglio 1993, prevede la promozione di progetti socialmente utili attraverso l'utilizzo di particolari categorie di lavoratori, l'attuazione di piani per l'inserimento professionale dei giovani compresi tra i 19 e 32 anni, nonché la riforma dei contratti di formazione e lavoro. Come si può notare, si tratta quindi di un provvedimento importante, che introduce innovazioni di non poco conto nelle materie affrontate.

Il Senato della Repubblica ha ritenuto di dover profondamente modificare tale provvedimento, praticamente cambiandone la filosofia ispiratrice per quanto attiene i lavori socialmente utili. Il Governo con la nor-

mativa in esame aveva infatti ritenuto di introdurre l'obbligatorietà dell'utilizzo dei cassintegrati e dei lavoratori in mobilità; si prevedeva cioè che queste categorie non potessero sottrarsi all'obbligo di essere avviate al lavoro secondo i piani previsti dal provvedimento.

Il Senato ha modificato il testo in base al criterio della volontarietà, ossia stabilendo che siano i lavoratori a doversi iscrivere in appositi elenchi senza subire alcuna sanzione qualora si sottraggano a tale adempimento.

La Commissione lavoro, a maggioranza, ha ritenuto che debba essere ripristinata la filosofia iniziale del provvedimento (ovviamente per quanto attiene al problema dei lavori socialmente utili) e, quindi, di dover riproporre l'obbligatorietà della risposta alla chiamata delle amministrazioni che si avvarranno dei progetti.

Invito pertanto l'Assemblea ad affrontare la discussione sulla base della posizione assunta a maggioranza dalla Commissione, la quale sollecita il ripristino, con qualche modifica, del testo varato dal Governo.

Chiedo infine che sia autorizzata la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. Onorevole Sapienza, la Presidenza lo consente.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LUCIANO AZZOLINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, il Governo si associa alle valutazioni esposte dal relatore; mi preme dunque soltanto ribadire tre considerazioni. La prima è che la manovra in esame si inserisce nell'ampia gamma di strumenti che si stanno allestendo per far fronte alla disoccupazione esistente nel nostro paese, nel tentativo di disporre di strumenti in grado di recuperare possibilità lavorative.

La seconda valutazione è che i contenuti del decreto-legge sono stati in gran parte modificati dal Senato mentre riteniamo che debba essere recuperata l'impostazione originaria. La terza considerazione è che il

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

Governo aderisce all'impostazione emersa in Commissione e quindi anche sugli eventuali emendamenti si atterrà all'orientamento assunto in quella sede.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pizzinato. Ne ha facoltà.

ANTONIO PIZZINATO. Il decreto-legge n. 462, come sottolineato dal relatore, ha subito al Senato profonde modifiche sulla base del contenuto di precise proposte di legge in discussione presso quel ramo del Parlamento, le stesse all'esame della Commissione lavoro della Camera.

Il testo approvato dal Senato, quindi, teneva conto di tale sforzo di elaborazione da parte del Parlamento. Sono intervenute poi le decisioni assunte questa mattina dalla maggioranza della Commissione, sulla base degli emendamenti presentati dal Governo, che praticamente proponevano di ripristinare il testo originario del decreto-legge, cancellando qualsiasi miglioramento introdotto dal Senato. In molti casi, d'altronde, la posizione del Governo teneva conto delle pressioni provenienti dalle organizzazioni imprenditoriali.

In seguito alle decisioni assunte questa mattina dalla Commissione lavoro sugli emendamenti proposti dal Governo, che sono state illustrate dall'onorevole Sapienza, se questo ramo del Parlamento non ristabilirà il testo approvato dal Senato, il decreto non verrà convertito e decadrà. Conseguentemente, nei prossimi mesi, avremo nuove incertezze in materia sia di lavori socialmente utili sia di contratti di formazione e lavoro.

Per tale ragione il nostro gruppo parlamentare ha presentato quindici emendamenti al testo approvato dalla Commissione lavoro, tesi a ripristinare quello approvato dal Senato. Come abbiamo sottolineato nel dibattito in Commissione, avevamo molte riserve ed osservazioni rispetto al testo approvato dal Senato, ma proprio per consentire la sua definitiva conversione in legge non avevamo presentato alcun emendamento; poiché, però, da parte della maggioranza e del Governo non si vuole tenere conto della elaborazione autonoma del Parlamento

chiediamo ai colleghi di approvare i nostri emendamenti, al fine di ricostruire il testo approvato dal Senato. Potremo così pervenire alla conversione in legge del decreto ed evitare la sua decadenza.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sapienza.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Signor Presidente, non credo che la Camera, sulla base dell'emergenza richiamata dall'onorevole Pizzinato, debba sottovalutare la differenza sostanziale esistente fra il testo approvato dal Senato e quello proposto dal Governo, che la maggioranza della Commissione lavoro ha ritenuto necessario ripristinare.

Siamo in presenza, ripeto, di due filosofie diverse: non si tratta di piccoli aggiustamenti, né di norme che possano essere modificate già da domani; Siamo di fronte ad una scelta fra l'obbligatorietà e la volontarietà degli interventi ed oggi decidiamo anche per il futuro. Per questa ragione proponiamo di respingere tutti gli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

LUCIANO AZZOLINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 1685. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di tratta-

menti straordinari di integrazione salariale» (approvato dal Senato) (3550).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, per la quale la VII Commissione permanente (Cultura), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

POLI BORTONE ed altri: «Provvedimenti urgenti per il recupero e la protezione del patrimonio artistico barocco della città di Lecce» (448).

Ricordo ai colleghi che la Camera è convocata per le ore 15.

La seduta termina alle 13,45.

TESTO DELLA RELAZIONE DELL'ONOREVOLE ORAZIO SAPIENZA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3549.

ORAZIO SAPIENZA Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 disciplina la promozione di progetti socialmente utili destinati a particolari categorie di lavoratori. La normativa finora vigente in materia, posta dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390 (come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18) prevede che le commissioni regionali per l'impiego possano disporre l'u-

tilizzazione temporanea dei lavoratori che godono del trattamento straordinario di cassa integrazione ovvero, come specifica l'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità, per opere o servizi di pubblica utilità ovvero quali istruttori per iniziative di formazione professionale, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tali attività non devono in ogni modo essere incompatibili con la professionalità dei lavoratori destinatari, ai quali spetta, a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra l'indennità di integrazione salariale straordinaria e la retribuzione che sarebbe stata percepita in costanza del rapporto di lavoro. Il trattamento complessivo, come specifica l'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non può comunque essere superiore alla retribuzione dei dipendenti che nell'amministrazione pubblica svolgono pari mansioni. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, il trattamento straordinario di integrazione salariale è uguale all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata fino a un limite massimo pari attualmente a lire 1.248.000 (l'originario tetto di lire 600 mila mensili è stato in base al citato articolo unico, rivalutato ogni anno, a partire dal 1981, in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza maturato nell'anno precedente).

Il comma 1 individua i soggetti autorizzati, nell'ambito delle proprie attribuzioni, a promuovere tali progetti nelle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, con esclusione, dunque, degli enti pubblici economici nelle società a prevalente partecipazione pubblica e negli altri soggetti determinati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vengono inoltre escluse le amministrazioni pubbliche in stato di dissesto o che abbiano personale dichiarato eccedente (la situazione di dissesto delle amministrazioni provinciali e comunali è disciplinata dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144). I progetti socialmente utili devono concernere obiettivi di carattere straordinario non

raggiungibili con il proprio personale. Tale finalizzazione è stata mutata nel corso dell'esame presso il Senato, prevedendosi ora che tali progetti debbano riguardare «nuove attività» per le quali la pianta organica dell'ente non preveda l'apposita dotazione di personale. I soggetti destinatari sono individuati, in base al rinvio all'articolo 25, comma 5, legge n. 223 del 1991, nelle seguenti categorie: 1) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non figurino da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani, dei coltivatori diretti e dei liberi professionisti; 2) i soggetti iscritti nelle liste di mobilità; 3) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della commissione regionale per l'impiego, approvata dal ministro del lavoro e della previdenza sociale; 4) i lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il presente comma specifica infine che le convenzioni disciplinate dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, possono concernere anche i progetti in esame.

L'ultimo periodo del comma in oggetto, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, precisa che per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a «settori innovativi» quali i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e qualificazione professionale, i servizi alla persona, il sostegno alla piccola e media impresa in materia di servizi, commercializzazione ed esportazione. Tali lavori, inoltre, devono avere «un carattere effettivamente di straordinarietà» ed essere a termine.

Sembra da osservare che tale ultimo periodo, oltre a destare più d'una perplessità circa la qualificazione dei beni culturali e della formazione professionale come «settori innovativi», debba meglio coordinarsi con il primo periodo del comma medesimo, laddove i lavori socialmente utili vengono consentiti per la realizzazione di «nuove attività», senza carattere di straordinarietà.

Il comma 1-bis introdotto nel corso del-

l'esame presso il Senato, autorizza le amministrazioni pubbliche interessate ai lavori socialmente utili ad avvalersi del supporto tecnico dell'«agenzia per l'impiego».

Il comma 2 prevedeva, nella originaria formulazione del decreto, che l'assegnazione dei lavori alle attività socialmente utili avvenisse a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Nella stesura approvata dal Senato, il comma ora dispone che presso le sezioni circoscrizionali vengano istituite appositi elenchi (dunque, speciali rispetto a quelli ordinari) dei lavoratori «che intendono» essere utilizzati presso le amministrazioni pubbliche per i lavori socialmente utili. Le medesime circoscrizioni devono poi provvedere all'avviamento dei lavoratori, sulla base di criteri predisposti dal dicastero del lavoro.

L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro come già specificava il citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 244 del 1981, e non comporta la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità né la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità. I progetti possono prevedere — come, peraltro, già disposto dal comma 1-bis che precede — anche periodi specifici di formazione. Il soggetto utilizzatore deve provvedere, con onere a suo carico, all'adozione di adeguate forme assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il comma 3 prevede che i lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità possono essere impiegati per periodi non superiori a quelli del relativo trattamento.

Gli ultimi due periodi del comma in esame, che sancivano con la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità l'ingiustificato rifiuto del lavoratore del lavoro assegnatogli (perdita operante limitatamente al previsto periodo di assegnazione), sono stati abrogati nel corso dell'esame presso il Senato. Il rifiuto del lavoratore sembra pertanto non più sanzionabile, stante la non applicabilità, per i lavori in esame, della sanzione analoga, ed anzi più drastica (perdita dal diritto a qualsiasi tipo di erogazione

retributiva) prevista dal primo citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 244 del 1981.

L'ultimo periodo del comma in esame, introdotto presso il Senato, prevede per i lavoratori impiegati nelle attività socialmente utili un punteggio utile (in ragione di ogni semestre di attività continuativa svolta) per partecipare a concorsi presso la pubblica amministrazione. Una disposizione per molti aspetti analoga a questa è stata prevista nell'articolo 4-bis del primo citato decreto-legge n. 148 del 1993, relativamente ai lavoratori impiegati a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni.

Il comma 4 prevede che i lavoratori interessati ai progetti socialmente utili che non godono di alcun trattamento previdenziale (compresi i benefici sopra menzionati) possano essere impiegati per non più di 12 mesi e per un massimo di 80 ore mensili; l'importo dell'indennità è fissato in lire 7.500 orarie. Nella suddetta categoria rientrano anche i soggetti iscritti nelle liste di mobilità che non godono della relativa indennità.

Il comma 5 prevede che il ministro del lavoro, di concerto con il ministro della funzione pubblica, stabilisca (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione), i criteri per la redazione dei progetti, anche con riferimento al requisito della straordinarietà posto dal comma 1 (requisito, peraltro, modificato nella nuova formulazione del comma operata presso il Senato). Unitamente ai provvedimenti di approvazione adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, i progetti sono presentati, se ad ambito nazionale o interregionale al Ministero del lavoro, ovvero, se ad ambito locale, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio. Ogni progetto, «di norma», è rivolto, in via alternativa, ai soggetti che non godono di alcun trattamento previdenziale ovvero alle altre categorie interessate.

Il comma 6 completa la disciplina della procedura di approvazione dei progetti.

In base al comma 7, i progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio nonché, per il biennio 1994-95, dal Fondo per

l'occupazione istituito dall'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, la cui dotazione complessiva ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, è pari a 550 miliardi per il 1993 e a 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Il finanziamento avverrà nei limiti delle risorse del fondo che saranno specificamente destinate allo scopo.

Il comma 8 dell'articolo in esame dispone l'istituzione con decreto del ministro del lavoro, del predetto nucleo di valutazione.

Il comma 10 prevede che la commissione regionale per l'impiego possa determinare, in relazione a particolari esigenze del mercato del lavoro locale, peculiari criteri di individuazione dei lavoratori da assegnare; i decreti di cui al comma precedente possono, tuttavia, fissare alcuni limiti inderogabili.

Il comma 11 demanda al Ministero del lavoro e al dipartimento della funzione pubblica la verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti. A tale riguardo, come già detto, il comma 8 prevede altresì la redazione di un rapporto annuale da parte del nucleo di valutazione istituito presso il Ministero del lavoro.

Dopo il comma 12, che nel testo originario del decreto-legge chiudeva l'articolo 1, nel corso dell'esame presso il Senato sono stati aggiunti 4 ulteriori commi, recanti la numerazione dal 12-bis a 12-quinquies, aventi ad oggetto la politica per l'impiego ed i suoi risultati, svolta dalle strutture regionali e periferiche del Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso prevede l'adozione di piani per l'inserimento professionale dei giovani compresi tra i 19 e 32 anni.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che il Ministero del lavoro sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, adotti, nel biennio 1994-1995, piani per l'inserimento professionale di giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni, privi di occupazione (benché tale condizione sia statuita nella rubrica dell'articolo) e iscritti nelle liste di collocamento.

Con un emendamento introdotto dal Senato, il limite di età per accedere ai piani di inserimento professionale è stato portato a

35 anni per i «disoccupati di lunga durata», espressione, questa, di derivazione comunitaria e priva di un preciso significato giuridico nel nostro ordinamento, ove peraltro è di uso comune: è da ritenersi che con essa si vogliano individuare gli iscritti da lungo tempo alle liste di collocamento (ad esempio articolo 25, comma 5, lettera *a*) della legge n. 223 del 1991), ormai privi di strumenti di sostegno del reddito e con prospettive occupazionali limitate.

I piani di inserimento riguardano esclusivamente le aree di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, cioè: 1) le aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento comunitario n. 2052 del 1988, come modificato dal regolamento n. 2081 del 1993. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni che presentano, nell'ultimo triennio, un PIL *pro-capite* inferiore al 75 per cento di quello della media comunitaria. Le regioni italiane interessate per il periodo 1994-1999 sono: l'Abruzzo (per il solo triennio 1994-1996), la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia. L'obiettivo n. 2 concerne le zone di declino industriale che presentano un tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni, un tasso di occupazione nel settore industriale in regresso.

Per l'Italia sono interessate numerose aree del centro-nord appartenenti alle seguenti province: Aosta, Frosinone, Genova, Livorno, Massa Carrara, Novara, Perugia, Pesaro-Urbino, Prato, Rovigo, Sondrio, Terni, Torino; 2) le aree alle quali si applica il regolamento CEE n. 328 del 1988 per la riconversione di zone siderurgiche (programma Resider), individuate dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181. In tali aree rientrano le zone industriali di Genova, Napoli, Taranto e Terni; 3) le aree che presentano rilevanti squilibri tra domanda e offerta di lavoro, da individuare a cura del Ministero del lavoro, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego e sulla base delle intese raggiunte con la commissione CEE.

In base allo stesso comma 1, inoltre, i

piani sono attuati attraverso: 1) progetti che prevedono sia la realizzazione di lavori socialmente utili sia la partecipazione ad iniziative formative, al recupero dell'istruzione di base e alla qualificazione professionale di primo e di secondo livello (concernente i soggetti rispettivamente in possesso del solo diploma di scuola media inferiore ovvero del diploma di scuola secondaria superiore); 2) progetti che prevedono sia periodi di formazione che di esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

Il comma 4, analogamente a quanto prevede il comma 4 dell'articolo precedente per i soggetti impiegati in lavori di pubblica utilità che non godono di alcun trattamento previdenziale, dispone che la partecipazione del giovane ai progetti non può essere superiore alle 80 ore mensili e a un periodo complessivo di 12 mesi; l'indennità oraria è pari, anche in tal caso, a lire 7.500 ed è corrisposta mensilmente dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, anche mediante convenzione con sportelli bancari o uffici postali. Per quanto riguarda la seconda categoria di progetti, la metà dell'onere dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è posta a carico del soggetto che utilizza la prestazione di lavoro secondo modalità stabilite dalla summenzionata convenzione.

Il comma 6 specifica che anche l'utilizzazione dei giovani nei progetti appartenenti alla seconda categoria (così come nella prima, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, a cui il comma 2 del presente articolo fa rinvio) non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e la cancellazione dalle liste di collocamento. Il datore di lavoro può, al termine dell'esperienza lavorativa, assumere il giovane, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto l'art. 2-*bis* che, recando una disposizione del tutto differente dalla materia occupazionale oggetto del decreto in esame, integra le disposizioni della legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi) concernente l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'articolo in esame aggiunge un comma all'articolo 1-*bis* del

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella predetta legge 3 aprile 1979, n. 95, (articolo 1-bis a sua volta introdotto, di recente, dal decreto-legge n. 17 del 1993 legge n. 80 del 1993), includendo nella tipologia delle imprese ammissibili alla procedura di amministrazione straordinaria anche le imprese in stato di insolvenza che abbiano una esposizione debitoria verso amministrazioni pubbliche, o società a prevalente capitale pubblico non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi, per finanziamenti dovuti ad attività di ricerca o di innovazione tecnologica.

Va segnalato che la medesima disposizione è attualmente recata anche dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, attualmente all'esame della Camera dei deputati ed assegnato alla V Commissione (Bilancio).

L'articolo 3 riforma la disciplina del contratto di formazione lavoro.

Il comma 1 dell'articolo in esame eleva l'età minima a 16 anni ed estende a tutto il territorio il limite massimo di 32 anni, previsto finora, come detto, per il solo Mezzogiorno. Viene specificato inoltre che possono stipulare contratti di formazione e lavoro oltre ai soggetti summenzionati anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive nonché le fondazioni.

Il comma 2 distingue in due tipologie la figura del contratto di formazione e lavoro. La prima prevede come obiettivo l'acquisizione di professionalità intermedie o elevate, la seconda l'agevolazione dell'inserimento nel mondo del lavoro mediante un'esperienza che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

Il comma 3 specifica che i contratti collettivi nazionali e gli accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore venga inquadrato «in livelli inferiori» (ora «un livello inferiore», secondo la modifica apportata presso il Senato) a quello di destinazione.

In base al comma 4, la durata massima della figura di contratto in esame non può superare i 24 mesi (ridotti ora a 18 con un emendamento introdotto presso il Senato) per la prima tipologia prevista dal comma 2

e i 12 mesi per la seconda tipologia di cui al suddetto comma. La disciplina finora vigente, come già ricordato, poneva un limite massimo generale di 24 mesi. La durata del periodo formativo è ridotta di un terzo qualora il lavoratore sia in possesso di un titolo di studio corrispondente alla qualificazione richiesta (comma 4-bis, introdotto presso il Senato).

Il comma 5 prevede che i contratti di formazione e lavoro miranti all'acquisizione di professionalità intermedie o elevate debbano rispettivamente prevedere almeno 100 e 150 ore di formazione (80 e 130 nel testo originario del decreto-legge) da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. I contratti appartenenti alla seconda tipologia individuata dal comma 2 devono prevedere una formazione minima di base, non inferiore a 40 ore, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale antinfortunistica.

Il comma 6 interviene in merito ai benefici contributivi; prevede che per i contratti mirati all'acquisizione di professionalità intermedie o elevate continuino ad applicarsi i benefici contributivi previsti dalla precedente normativa. Per i contratti rientranti nella seconda tipologia (inserimento professionale dei giovani) gli stessi benefici vengono concessi solo in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per una durata pari a quella dell'originario contratto di formazione e lavoro.

Il comma 7 del presente articolo specifica che i progetti conformi agli obiettivi e alle caratteristiche minime, come definiti per ciascun profilo professionale con uno o più decreti dal ministro del lavoro, non sono soggetti alla procedura di approvazione prevista dalla normativa fino ad ora vigente. Il testo iniziale del decreto-legge prevedeva poi che i suddetti decreti fossero adottati previo parere della commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle proposte avanzate da enti bilaterali, e che l'accertamento della conformità ai suddetti parametri venisse compiuto dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 20 giorni dalla data di ricezione della domanda. Tali disposizioni sono

state eliminate nel corso dell'esame presso il Senato, e sostituite da un nuovo periodo che rinvia, quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti del ministro del lavoro, alla vigente normativa sulla formazione lavoro (articolo 3, decreto-legge n. 726 del 1984 ed articolo 8, legge n. 407 del 1990, che prevedono, peraltro, due diverse tipologie di decreti, ove intervengono le commissioni regionali e centrale per l'impiego). Il comma 7-bis, introdotto presso il Senato, pone l'obbligo del rispetto della legge n. 125 del 1991 sulle azioni positive per la parità uomo-donna.

Il comma 8 prevede, per la prima tipologia di contratti di cui al comma 2, che il datore il lavoro, sulla base di un modello predisposto dal ministro del lavoro, sentite le parti sociali, trasmetta alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal dipendente interessato.

Il comma 9 dispone che i progetti, anche se presentati da consorzi o gruppi di imprese, possano prevedere, qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese determinate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta tuttavia in capo all'impresa che dispone il comando.

L'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, vieta il ricorso ai contratti di formazione e lavoro ai datori che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratti di formazione scaduti negli ultimi 24 mesi.

Il comma 10 dell'articolo in esame eleva il limite percentuale dal 50 al 60 per cento.

Il comma 11 specifica che la disciplina posta dai commi precedenti non si applica ai contratti di formazione e lavoro stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai progetti già approvati o presentati ovvero riconosciuti conformi ad accordi sindacali.

Infine il comma 12 bis, introdotto presso il Senato, sopprime il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 726 del 1984, a norma del quale i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una norma di interpretazione autentica dei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi urgenti di finanza pubblica (provvedimento «collegato» alla manovra di finanza pubblica per il 1993). Tali commi, inseriti nell'articolo 13 della legge n. 498 del 1992 dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 9 del 1993 (legge n. 67 del 1993) escludono la natura di rapporto di subordinazione per tutti i contratti d'opera e per prestazioni professionali stipulati dagli enti locali, dalle IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), dagli enti non commerciali senza scopo di lucro e dalle istituzioni sanitarie del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3-bis in esame dispone, con norma di natura modificativa — benché qualificata come norma interpretativa — dei commi 2 e 3 predetti, che essi si applichino anche alle università ed agli istituti di istruzione universitaria.

L'articolo 4 specifica che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 19 novembre 1993.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 16,40.

PAGINA BIANCA

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 22270 A PAG. 22286) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Segr	Doc. III, n.2	2	220	98	160	Appr.
2	Nom.	pdl 3482 - voto finale	3	311	2	157	Appr.
3	Nom.	ddl 3430 - voto finale	Mancanza numero legale				
4	Nom.	ddl 3430 - voto finale	27	293	15	155	Appr.
5	Nom.	ddl 3520 - voto finale	125	192	1	97	Appr.
6	Nom.	art. 96-bis - ddl 3551	6	300	10	156	Appr.
7	Nom.	ddl 3551 - voto finale	11	284	24	155	Appr.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7 ■						
	1	2	3	4	5	6	7
ABATERUSSO ERNESTO	V	F	P	F	A	F	F
ABBATANGELO MASSIMO	V	F	P	C	F	C	F
ABBATE FABRIZIO	V	F	P	F	F	F	F
ABRUZZESE SALVATORE							
ACCIARO GIANCARLO							
AGOSTINACCHIO PAOLO				C	F	C	F
AGRUSTI MICHELANGELO					F	F	
AIMONE PRINA STEFANO							
ALAIMO GINO	V	F				F	
ALBERINI GUIDO	V	F			F	F	F
ALBERTINI GIUSEPPE				F	F	F	F
ALBERTINI RENATO				A	A		
ALESSI ALBERTO				F	F		
ALIVERTI GIANFRANCO	V	F	P	F	F	F	A
ALOISE GIUSEPPE	V	F		F	F	F	
ALTERIO GIOVANNI				F	F	F	
ALTISSIMO RENATO							
ALVETI GIUSEPPE	V	F	P	F	A	F	F
AMATO GIULIANO							
ANDO' SALVO	V	F	P	F		F	F
ANEDDA GIANFRANCO	V	F					
ANGELINI GIORDANO	V	F	P	F	A	F	F
ANGELINI PIERO MARIO	V	F	P	F	F	F	F
ANGHINONI UBER							
ANGIUS GAVINO	V	F	P	F	A	F	F
ANIASI ALDO	V				F	F	F
ANTOCI GIOVANNI FRANCESCO				P	F	F	F
APUZZO STEFANO	V	F	P				
ARMILLIN LINO	V	F	P	F	F	F	F
ARRIGHINI GIULIO							
ARTIOLI ROSSELLA	M	M	M	M	M	M	M
ASQUINI ROBERTO							
ASTONE GIUSEPPE				F	F	F	F
ASTORI GIANFRANCO	V	F		F	F	F	F
AYALA GIUSEPPE	V						
AZZOLINA ANGELO	V	F	P	A	A	F	C
AZZOLINI LUCIANO			F	P	F	F	F
BABBINI PAOLO					F		

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7 ■						
	1	2	3	4	5	6	7
CANGEMI LUCA ANTONIO	V	F	P	A	A	F	C
CAPRIA NICOLA				F	F	F	F
CAPRILI MILZIADE	V	F	P	A	A	F	C
CARADONNA GIULIO		F	P				
CARCARINO ANTONIO	V	F	P	A	A	F	C
CARDINALE SALVATORE							
CARELLI RODOLFO	V			F	F	F	F
CARIGLIA ANTONIO	V	F					
CARLI LUCA	V	F	P	F	F	F	F
CAROLI GIUSEPPE	V	F	P	F	F	F	F
CARTA CLEMENTE	V	F	P	F	F	F	F
CARTA GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M
CASILLI COSIMO	V	F	P	F	F	F	F
CASINI CARLO							
CASINI PIER FERDINANDO							
CASTAGNETTI GUGLIELMO	V		P				
CASTAGNETTI PIERLUIGI							
CASTAGNOLA LUIGI	V	F	P	F		F	
CASTELLANETA SERGIO							
CASTELLAZZI ELISABETTA							
CASTELLI ROBERTO							
CASTELLOTTI DUCCIO				P	F	F	F
CASULA EMIDIO	V		P	F	F	F	F
CAVERI LUCIANO	V	F	P		F	F	A
CECERE TIBERIO	V	F	P	F	F	F	F
CELLAI MARCO	V	F	P				
CELLINI GIULIANO				P	F	F	F
CKERUTTI GIUSEPPE	V	F	P	F	F	F	F
CERVETTI GIOVANNI				F	A	F	F
CESETTI FABRIZIO	V	F	P	F	A	F	F
CHIAVENTI MASSIMO	V	F	P	F	A	F	F
CIABARRI VINCENZO	V	F	P	F	A	F	F
CIAFFI ADRIANO	V	F	P	F	F	F	F
CIAMPAGLIA ANTONIO						F	
CICCIOMESSESE ROBERTO	V	F	P	F	F	F	F
CILIBERTI FRANCO						F	
CIMMINO TANCREDI	V	F			F	F	
CIOMI GRAZIANO		F	P	F	A	A	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7 ■						
	1	2	3	4	5	6	7
CIRINO POMICINO PAOLO							
COLAIANNI NICOLA	V	F	P	F	A	F	F
COLONI SERGIO	V			F	F	F	F
COLOCCI FRANCESCO	V				F	F	F
COLOCCI GAETANO				C	F	C	F
COMINO DOMENICO							
COMCA GIORGIO							
CONTE CARMELO							
CONTI GIULIO				C	F		F
CORRAO CALOGERO	V	F		F			
CORRENTI GIOVANNI	V	F	P	F	A	F	F
CORSI HUBERT	V	F	P	F	F	F	F
CORTESE MICHELE							
COSTA RAFFAELE							
COSTA SILVIA	M	M	M	M	M	M	M
COSTANTINI LUCIANO	V	F	P	F	A	F	
COSTI ROBINIO					F		
CRAXI BETTINO							
CRESCO ANGELO GAETANO	V	A					
CRUCIANELLI PAMIANO					A	F	C
CULICCHIA VINCENZINO		F	P	F	F	F	F
CURCI FRANCESCO	V						
CURSI CESARE	V	F	P	F	F	F	F
D'ACQUISTO MARIO	A	F					
D'AIMMO FLORINDO	V	F					
DAL CASTELLO MARIO	V	F	P	F	F	F	F
D'ALEMA MASSIMO	V	F	P	F			F
D'ALIA SALVATORE		F			F	F	F
DALLA CHIESA MANDO		F	P	F	A	F	F
DALLA CHIESA CURTI MARIA S.		F	P	F	A	F	
DALLA VIA ALESSANDRO	V	F	P				
D'AMATO CARLO	V				F	F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO	V	F	P	F	F	F	F
D'ANDREAMATTEO PIERO	V			F	F	F	F
D'AQUINO SAVERIO	M	M	M	M	M	M	M
DE BENETTI LINO	V	F	P	F	A	F	F
DE CAROLIS STELIO	V		P	F	A	F	F
DEGENNARO GIUSEPPE							

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7						
	1	2	3	4	5	6	7
DEL BASSO DE CARO UMBERTO							
DEL BUE MAURO		F					
DELFINO TERESIO	V	F		F	F	F	F
DELL'UNTO PARIS	V	F		F	F	F	F
DEL MESE PAOLO	V	F	P				
DE LORENZO FRANCESCO							
DEL PENNINO ANTONIO	V		P		F	F	
DE LUCA STEFANO	M	F					
DE MARTINO GUIDO		F	P	F	A	F	F
DE MICHELIS GIAMMI							
DE MITA CIRIACO							
DEMITRY GIUSEPPE	V			F	F	F	F
DE PAOLI PAOLO	V	F	P				
DE SIMONE ANDREA CARMINE	V	F	P	F	A	F	F
DIANA LINDO	V	F	P	F	F	F	F
DI DONATO GIULIO							
DI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO F.				F	F	F	F
DIGLIO PASQUALE		F	P	F	F	F	F
DI LAURA FRATTURA FERNANDO	V	F	P	F	F	F	F
DI MAURO GIOVANNI ROBERTO	V		P	F		F	
DI PIETRO GIOVANNI	V	F	P	F	A	F	F
DI PRISCO ELISABETTA	V	F	P	F	A	F	F
DOLDINO GIOVANNI							
D'ONOPRIO FRANCESCO		F				A	
DORIGO MARTINO				A	A	F	C
DOSI FABIO							
EBNER MICHL							
ELSNER GIOVANNI							
EVANGELISTI FABIO	V	F	P	F	A	F	F
FACCHIANO FERDINANDO				F	A	F	F
FARACE LUIGI	V	F	P	F	F	F	F
FARAGUTI LUCIANO				F	F	F	F
FARASSINO GIPO							
FARIGU RAFFAELE	V						
FAUSTI FRANCO	V						
FAVA GIOVANNI CLAUDIO	V	F	P				
FELISSARI LINDO OSVALDO				F	A	F	F
FERRARI FRANCO	F	P	F	F	F	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7						
	1	2	3	4	5	6	7
FERRARI MARTE	V	F	P	F	F	F	F
FERRARI WILMO				F	F	F	F
FERRARINI GIULIO	V		P	F	F	F	F
FERRAUTO ROMANO							
FERRI ENRICO							
FILIPPINI ROSA	V	F	P	F	F	F	F
FINCATO LAURA	M	M	M	M	M	M	M
FINI GIANFRANCO							
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	V	F	P	F	A	F	F
FIORI PUBLIO				F			
FISCHETTI ANTONIO	V	F				C	
FLEGO ENZO							
FOLENA PIETRO	V	F	P	F	A	F	F
FORLANI ARNALDO	V	F	P				
FORLEO FRANCESCO							
FORMENTI FRANCESCO							
FORMICA RIMO				P	F	F	
FORMIGONI ROBERTO					F	F	F
FORTUNATO GIUSEPPE	V	F	P	F	F	F	F
FOSCHI FRANCO	V	F	P	F	F	F	F
FOTI LUIGI	V	F				F	
FRACANZANI CARLO				P	P		
FRAGASSI RICCARDO							
FRASSON MARIO	V	F	P	F	F	F	A
FREDDA ANGELO	V	F	P	F	A	F	F
FRONTINI CLAUDIO							
FRONZA CREPAZ LUCIA	V	F	P	F	F	F	F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	V	F	P				
GALANTE SEVERINO				A	A	F	C
GALASSO ALFREDO					F	A	F
GALASSO GIUSEPPE							
GALBIATI DOMENICO	V	F	P	F	F	F	F
GALLI GIANCARLO	V	F	P	F	F	F	F
GAMBALE GIUSEPPE	V	F	P	F			
GARAVAGLIA MARIAPIA							
GARAVINI ANDREA SERGIO							
GARSIO BEPPE				P	F	F	F
GARGANI GIUSEPPE							

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7 ■						
	1	2	3	4	5	6	7
GASPARI REMO	V	F	P	F	F	F	F
GASPAROTTO ISAIA	V	F		A	F	F	
GASPARRI MAURIZIO	V	F	P				
GELPI LUCIANO	V	F	P	F	F	F	F
GHEZZI GIORGIO	V		P	F	A	F	F
GIANNOTTI VASCO	V	F	P	F	A	F	
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	V	F		F			F
GITTI TARCISIO	V	F	P	F			
GIULIARI FRANCESCO	V	F	P	F	A	F	F
GIUNTELLA LAURA			P	F	A	F	F
GNUTTI VITO							
GORACCI ORFEO	V	F		A	A	F	C
GORGONI GAETANO			F	P			
GOTTARDO SETTIMO							
GRASSI ALDA							
GRASSI ENNIO	V	F	P	F	A	F	
GRASSO TANO	V	F	P				
GRILLI RENATO	V	F	P	F	F	F	F
GRILLO LUIGI							
GRILLO SALVATORE	V		P	F		F	
GRIFFO UGO			P	F	F	F	F
GUALCO GIACOMO				F	F		F
GUERRA MAURO	V	F	P	A	A	F	C
GUIDI GALILEO	V	F	P	F	A	F	F
IANNUZZI FRANCESCO PAOLO	V	F			F	F	F
IMPEGNO BERARDINO							F
IMPOSIMATO FERDINANDO			P				F
INGRAO CHIARA	V	F					
INNOCENTI RENZO	V	F	P	F	A	F	F
INTINI UGO	V						F
IODICE ANTONIO	V	F		F	F	F	
IOSSA FELICE				F	F	F	F
IOTTI LEONILDE							
JAMBELLI EUGENIO							
LABRIOLA SILVANO	V	F	P				
LA GAMGA GIUSEPPE			P		F		
LA GLORIA ANTONIO					F	F	F
LA MALFA GIORGIO				F			

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7						
	1	2	3	4	5	6	7
LAMORTE PASQUALE	V	F	P	F	F	F	F
LAMDI BRUNO							
LA PENNA GIROLAMO	V	F	P	F	F	F	F
LARIZZA ROCCO	V	F	P	F	A	F	F
LA RUSSA ANGELO				A			
LA RUSSA IGMAZIO				C			
LATRONICO FEDR							
LATTANZIO VITO	V	F	P				
LATTERI FERDINANDO	V	F		F	F		
LAURICELLA ANGELO	V	F	P	F	A	F	F
LAURICELLA SALVATORE							
LAVAGGI OTTAVIO	V	F					
LAZZATI MARCELLO							
LECCESE VITO		F		F	A	F	F
LECCISI PIDMO							
LEGA SILVIO	V					F	
LENOCI CLAUDIO	V			F	F	F	
LEMPO FEDERICO GUGLIELMO							
LEONE GIUSEPPE				F	F		
LEONI ORSENIGO LUCA							
LETTIERI MARIO	V	F		F	A	F	F
LIA ANTONIO	V	F		F	F	F	F
LOIERO AGAZIO	V	F		F	F	F	F
LOMBARDO ANTONINO							
LONGO FRANCO	V	F	P	F	A	F	F
LO PORTO GUIDO							
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA		F	P	F	A	F	F
LUCARELLI LUIGI	V	F	P	F	F	F	F
LUCCHESI GIUSEPPE	V	F		F	F	F	F
LUSETTI RENZO	V	F	P		F		
MACCHERONI GIACOMO	V	F	P	F	F	F	F
MACERATINI GIULIO	V	F		C	E	C	F
MADAUDO DIMO							
MAGISTRONI SILVIO							
MAGNABOSCO ANTONIO							
MAGRI ANTONIO							
MAGRI LUCIO				A			
MAIOLO TIZIANA							

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7						
	1	2	3	4	5	6	7
MAIRA RIDI							
MALVESTIO PIERGIOVANNI							
MAMMI' OSCAR				F			
MANCA ENRICO					C	F	F
MANCINA CLAUDIA	V	F	P	F	A	F	F
MANCINI GIANMARCO							
MANCINI VINCENZO	V	F	P	F	F	F	F
MANFREDI MANFREDO		F	P	F	F		
MANISCO LUCIO							
MANNINO CALOGERO	V	F		F		F	F
MANTI LEONE	V	F	P	F	F	F	
MANTOVANI RAMON	V	F	P	A	A	F	C
MANTOVANI SILVIO	V	F	P	F	A	F	F
MARCUCCI ANDREA	V						
MARENCO FRANCESCO	V	F	P	C	F		
MARGIOTTA SALVATORE				F		F	F
MARGOTTI FERDINANDO		F		F	F	F	F
MARIANETTI AGOSTINO			P	F	F	F	
MARINI FRANCO							
MARINO LUIGI	V	F	P	A	A	F	C
MARONI ROBERTO							
MARRI GERMANO	V	F	P	F	A	F	F
MARTELLI CLAUDIO							
MARTINAT UGO	V	F	P			F	
MARTUCCI ALFONSO				F	F	F	F
MARZO BIAGIO							
MASINI MADIA	V	F	P	F	A	F	F
MASSAMO MASSIMO							
MASSARI RENATO	V	F		F	F		
MASTELLA MARIO CLEMENTE	T	T	T	T	T	T	T
MASTRANTUOMO RAFFAELE	V	F		F	F	F	
MASTRANZO PIETRO	V	F	P	F	F	F	F
MATARRRSE ANTONIO							
MATTARELLA SERGIO	V	F	P	F	F	F	F
MATTEJA BRUNO							
MATTEOLI ALTERO	V	F	P		F	A	F
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	V	F	P	F	A	F	F
MATULLI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7 ■						
	1	2	3	4	5	6	7
MAZZETTO MARIELLA							
MAZZOLA ANGELO							
MAZZUCONI DANIELA	V	F	P	F	F	F	F
MELELEO SALVATORE	V	F	P	F	F	F	F
MELILLA GIANNI	V	F	P	F	A	F	F
MELILLO SAVINO	V	F					
MENGOLI PAOLO	V	F	P	F	A	A	C
MENSORIO CARMINE	V	F	P	F	F	F	F
MENSURATI ELIO				F	F	F	
MEO ZILIO GIOVANNI							
METRI CORRADO							
MICELI ANTONIO	V			F	F	F	F
MICHELI FILIPPO							
MICHELINI ALBERTO	V	F	P				
MICHIELON MAURO							
MISASI RICCARDO							
MITA PIETRO	V	C	P	A	A	F	C
MODIGLIANI ENRICO			F	P	F	F	F
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	V	F	P	F	F	F	F
MOMBELLI LUIGI							
MONELLO PAOLO				P	F	A	F
MONGIELLO GIOVANNI	V	F	P	F			F
MONTECCHI ELENA	V	F					
MORGANDO GIANFRANCO							
MORI GABRIELE	V	F	P	F	F	F	F
MUNDO ANTONIO	V	F			F	F	
MUSSI FABIO	V	F	P	F	A	F	F
MUSSOLINI ALESSANDRA							
MUZIO ANGELO			F	P	A	A	F
MANIA DOMENICO				P	C		
NAPOLI VITO	V	F	P	F	F	F	
NARDONE CARMINE	V	F	P	F	A	F	F
NEGRI LUIGI							
NEMCINI RICCARDO							
NEKNA D'ANTONIO ANNA	V	F	P	F	F	F	F
NICOLINI RENATO							
NICOLOSI RIMO				F	F	F	F
NOMME GIOVANNI							

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7						
	1	2	3	4	5	6	7
MOVELLI DIEGO	V	F	P	A	F	F	
MUCARA FRANCESCO	V	F		F	A		
NUCCI MAURO ANNA MARIA	V	F	P	F	F	F	
NUCCIO GASPARE	V	F	P				
OCCHETTO ACHILLE							
OCCHIPINTI GIANFRANCO	V	F		F	F	F	
OLIVERIO GERARDO MARIO	V	F	P	F	A	F	
OLIVO ROSARIO		F	P				
ONGARO GIOVANNI							
ORGLIANA BENITO	V	F	P	F			
OSTINELLI GABRIELE							
PACIULLO GIOVANNI	V	F	P	F	F	F	
PADOVAN FABIO							
PAGANELLI ETTORE	V	F		F	F	F	
PAGANI MAURIZIO							
PAGANO SANTINO	V	F	P	F	F	F	
PAGGINI ROBERTO							
PAISSAN MAURO	V	F	P	F	A	F	
PALADINI MAURIZIO	V	F	P	F	F	F	
PANNELLA MARCO				F			
PAPPALARDO ANTONIO	A	F					
PARIGI GASTONE	V	F	P				
PARLATO ANTONIO			P	C	F	C	F
PASETTO NICOLA	V	F	P	F			
PASSIGLI STEFANO	V	F	P	F	A	F	
PATARINO CARMINE		F	P	C	F	C	F
PATRIA RENZO	V					F	
PATUELLI ANTONIO						F	
PECORARO SCANIO ALFONSO							
PELLICANI GIOVANNI	V	F	P	F	A	F	
PELLICANO' GEROLAMO	V	F	P	F	F	F	
PERABONI CORRADO ARTURO							
PERANI MARIO	V	F	P	F	F	F	
PERINZI FABIO	V	F	P	F	A	F	
PERRONE ENZO	V	F		F	F	F	
PETRINI PIERLUIGI							
PETROCELLI EDILIO	V	F	P	F	A	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO							

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7 ■						
	1	2	3	4	5	6	7
PIERMARTINI GABRIELE	V	F					
PIERONI MAURIZIO							
PILLITTERI PAOLO				F			
PINZA ROBERTO	V	F	F	F	F		
PIOLI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	
PIREDDA MATTEO	V	F				F	
PIRO FRANCO	V						
PISCITELLO RINO	V	F					
PISICCHIO GIUSEPPE	V	F					
PIVETTI IRENE							
PIZZINATO ANTONIO	V	F	F	A	F	A	
POGGIOLINI DANILLO	V	F	P	F	A	F	F
POLI BORTONE ADRIANA	V	F	C	F	C	F	
POLIDORO GIOVANNI	V	F	F	F	F	F	
POLIZIO FRANCESCO	V	F	F	F	F	F	
POLLASTRINI MODIANO BARBARA	V	F	P	F	A	F	A
POLLI MAURO							
POLLICHINO SALVATORE							
POLVERARI PIERLUIGI							
POTI' DAMIANO	V		F	F	F		
PRANDINI GIOVANNI							
PRATESI FULCO							
PREVOSTO NELLINO	V	F	F				
PRINCIPE SANDRO							
PRODI PAOLO	V	F	P	F	A	F	
PROVERA FIORELLLO							
PUJIA CARMELO			P	F	F		
QUATTROCCHI ANTONIO	V		F	F	F	F	
RAFFARELLI MARIO			F	F	F	F	
RANDAZZO BRUNO	V	F	F	F	F	F	
RAPAGNA' PIO	V	F	P	A			
RATO REMO	V	F	P	F	A	F	F
RAVAGLIA GIANNI			F	A	F	F	
RAVAGLIOLI MARCO			F			F	
RIBECCHI ALDO							
REICHLIN ALFREDO	V	F	F	F			
REIMA GIUSEPPE	V						
RENZULLI ALDO GABRIELE	V						

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7						
	1	2	3	4	5	6	7
RICCIUTI ROMEO				F	F	F	
RIGGIO VITO							
RIGO MARIO	V	F		A	A	F	F
RINALDI ALPONSINA	V	F	P				
RINALDI LUIGI	V	F	P	F	F	F	F
RIVERA GIOVANNI							
RIZZI AUGUSTO	V	F		F	A	A	A
ROCCHETTA FRANCO							
RODOTA' STEFANO	M	M	M	M	M	M	M
ROGNONI VIRGINIO	V	F	P	F	F	F	F
ROJCH ANGELINO				F	F	F	F
ROMANO DOMENICO	V						
ROMEO PAOLO				F		F	F
ROMITA PIER LUIGI		F			F	F	F
RONCHI EDOARDO	V	F	P	F	A	F	F
RONZANI GIANNI WILMER	V	F	P	F	A	F	F
ROSINI GIACOMO	V	F	P	F	F	F	F
ROSITANI GUGLIELMO							F
ROSSI ALBERTO	V	F	P	F	F	F	F
ROSSI LUIGI							
ROSSI MARIA CRISTINA							
ROSSI ORESTE							
ROTIROTI RAFFAELE							
RUSSO IVO							
RUSSO RAFFAELE	V	F	P	F	F	F	F
RUSSO SPENA GIOVANNI				A	A	F	C
RUTELLI FRANCESCO							
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M
SALERNO GABRIELE				F	F	F	F
SALVADORI MASSIMO	V	F	P	F	A	F	F
SALVOLDI GIANCARLO				F	A	F	F
SANESE NICOLAMARIA	V	F	P	F	F	F	F
SANGALLI CARLO		F		F	F	F	F
SANGIORGIO MARIA LUISA	V	F	P	F	A	F	F
SANGUINETI MAURO				F	F	F	F
SANNA ANNA	V	F	P	F	A	F	F
SANTOMASTASO GIUSEPPE	V	F				F	F
SANTORO ATTILIO			P				

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7 ■						
	1	2	3	4	5	6	7
SANTORO ITALICO	V	F	P				
SANTUZZI GIORGIO						F	
SANZA ANGELO MARIA	V	F	P	F	F	F	F
SAPIENZA ORAZIO	V	F	P	F	F	F	F
SARETTA GIUSEPPE	V	F		A	F	F	F
SARRITZU GIANNI	V	F	P	A	A	A	C
SARTORI MARCO FABIO							
SARTORI MARIA ANTONIETTA	V	F	P	F	A	F	F
SARTORIS RICCARDO							
SAVINO NICOLA	V	F		F	F	F	F
SAVIO GASTONE	V	F	P	F	F	F	F
SBARBATI CARLETTI LUCIANA	V	F	P	F	A	F	F
SBADELLA VITTORIO							
SCALIA MASSIMO	V	F	P	F	A	F	F
SCARFAGNA ROMANO	V	F		F	F	F	F
SCARLATO GUGLIELMO	V	F		F		F	
SCAVONE ANTONIO			P			F	
SCOTTI VINCENZO							
SEGGI MARIOTTO							
SENESE SALVATORE							
SERAFINI ANNA MARIA				F	A	F	F
SERRA GIANNA	V	F	P	F	A	F	F
SERRA GIUSEPPE	V	F	P	F	F	F	F
SERVELLO FRANCESCO			F	P			
SESTERO GIANOTTI MARIA GRAZIA	V	F	P	A	A	F	C
SGARBI VITTORIO							
SIGNORILE CLAUDIO							
SILVESTRI GIULIANO	M	M	M	M	M	M	M
SITRA GIANCARLO	V	F	P	F	A	F	F
SODDU PIETRO	V	F	P	A	F	F	A
SOLAROLI BRUNO	V	F	P	F		F	
SOLLAZZO ANGELINO	V	F					
SORICE VINCENZO	V	F	P			C	C
SORIERO GIUSEPPE				F	A	F	
SOSPISI NINO							
SPERANZA ALFIO PAOLO GIUSEPPE	V	C	P	F			
SPERANZA FRANCESCO							
SPINI VALDO						F	

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7						
	1	2	3	4	5	6	7
STANISCLA ANGELO			P	F			
STERPA EGIDIO	V	F	P	F	F	F	F
STORNELLO SALVATORE							
STRADA RENATO	V	F	P	F	F		
SUSI DOMENICO	V			F			
TABACCI BRUNO	V	F			F	F	
TAMCREDI ANTONIO							
TARABINI EUGENIO	V	A	P	F	A	A	
TARADASH MARCO	V	F		F	F	F	F
TASSI CARLO			F	P	C	F	C
TASSONE MARIO	V	F		F	F	F	F
TATARILLA GIUSEPPE	V	F					
TATTARINI FLAVIO	V	F	P	F	A	F	F
TEALDI GIOVANNA MARIA					F		
TEMPESTINI FRANCESCO	V	F	P	F	F	F	
TERZI SILVESTRO							
TESTA ANTONIO							
TESTA ENRICO				P	F	A	F
THALER ADSSERHOFER HELGA	V	F	P	A	P	F	F
TIRABOSCHI ANGELO				F			
TISCAR RAFFAELE	V	F	P				
TOGNOLI CARLO	V	F		F			
TORCHIO GIUSEPPE				F	F	F	F
TORTORELLA ALDO							
TRABACCHINI QUARTO			F				
TRANTINO VINCENZO							
TRAPPOLI FRANCO							
TREMAGLIA MIRKO			F				
TRIPODI GIROLAMO							
TRUPIA ABATE LALLA	V	F	P	F	F		
TUFFI PAOLO	V	F		F	F	F	F
TURCI LANFRANCO	V	F	P	F	A	F	
TURCO LIVIA							
TURRONI SAURO			F	P		F	
URSO SALVATORE							
VAIRO GAETANO	V	F	P	F			
VALENSISE RAFFAELE			F	C	F	C	F
VANNONI MAURO	V	F	P	F			

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7 ■													
	1	2	3	4	5	6	7							
VARRIALE SALVATORE	V			F	F	F	F							
VELTRONI VALTER														
VERDOLA MICHÉ	V	F	P	A	A	F	C							
VIGNERI ADRIANA			F	P	P	A	F							
VIOLANTE LUCIANO														
VISANI DAVIDE														
VISCARDI MICHELE				F	F	F	F							
VISENTIN ROBERTO														
VITI VINCENZO	V	F		F	F	F								
VITO ELIO	V	F	P	P	F	F	F							
VIZZINI CARLO														
VOZZA SALVATORE	V	F	P	P	A	F	F							
WIDMANN JOHANN GEORG			F	P	A	F	F	F						
ZAGATTI ALFREDO	V	F	P	P	A	F	F							
ZAMBON BRUNO	V	F		F	F	F	A							
ZAMPIERI AMEDEO	V	F	P	P	F	F	F							
ZANFERRARI AMBROSO GABRIELLA	V	F		F	F	F	F							
ZANONE VALERIO														
ZARRO GIOVANNI	V	F	P	F	F	F	F							
ZAVETTIERI SAVERIO	V		P	F	F	F								
ZOPPI PIETRO	V		F			F								

* * *